

Luchi Fiduciaria S.p.A.

Luchi Fiduciaria S.p.A.

PARTE GENERALE

**del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/2001**

Indice della Parte Generale

1.	LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. N. 231/2001 E LA SUA EVOLUZIONE 5	
1.1.	Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001	5
1.2.	I reati presupposto	5
1.3.	Le sanzioni	5
2.	L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO EX ART. 6 DEL D.LGS. N. 231/2001 E ART. 30 DEL D.LGS. N. 81/2008.....	7
2.1.	Le previsioni del Decreto.....	7
2.2.	L'integrazione della norma: le Linee Guida delle Associazioni di Categoria e le <i>best practice</i> a cui il Decreto è stato ispirato	9
3.	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI LUCHI FIDUCIARIA S.P.A. EX ART. 6 DEL DECRETO E ART. 30 DEL TU SSL.....	10
3.1.	Luchi Fiduciaria S.p.A. e la sua <i>mission</i>	10
3.2.	I lavori preparatori alla predisposizione del Modello. L'attività del Gruppo di Lavoro e i presupposti del Modello. L'aggiornamento del Modello.	12
3.3.	La struttura del Modello	14
4.	IL MODELLO DI GOVERNANCE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LUCHI FIDUCIARIA	15
4.1.	Il modello di <i>governance</i>	16
4.2.	La struttura organizzativa.....	16
4.2.1.	Definizione dell'organigramma aziendale e dei compiti	16
4.2.2.	Contratti di servizi.....	19
4.3.	La Struttura organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro	19
5.	IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE.....	20
5.1.	I principi generali.....	20
5.2.	La struttura del sistema di deleghe e procure in Luchi Fiduciaria.....	20
6.	PROCEDURE MANUALI E INFORMATICHE	21
6.1.	Procedura Antiriciclaggio	22
6.2.	Politica di Gestione dei conflitti di interesse.....	23
7.	IL BUDGET E IL CONTROLLO DI GESTIONE.....	25
8.	IL SISTEMA DI CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	25
8.1.	La gestione delle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro.....	25

Luchi Fiduciaria S.p.A.

8.2.	Il Sistema di Gestione Salute e Sicurezza di Luchi Fiduciaria	26
9.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	26
9.1.	La nomina, la composizione dell'Organismo di Vigilanza ed i suoi requisiti	26
9.2.	I casi di ineleggibilità e decadenza	27
9.3.	La durata dell'incarico e le cause di cessazione	28
9.4.	Le risorse dell'Organismo di Vigilanza.....	29
9.5.	I compiti e i poteri	29
9.6.	Il Regolamento dell'OdV	31
9.7.	Il riporto informativo verso l'Organismo di Vigilanza	31
9.8.	Il riporto informativo dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi sociali.....	33
10.	IL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING.....	34
11.	IL CODICE ETICO.....	36
11.1.	Codici di Autodisciplina Assofiduciaria.....	37
12.	IL SISTEMA DISCIPLINARE DI LUCHI FIDUCIARIA.....	37
12.1.	L'elaborazione e l'adozione del Sistema Disciplinare	37
12.2.	La struttura del Sistema Disciplinare	37
12.2.1.	I destinatari del Sistema Disciplinare	38
12.2.2.	Le condotte rilevanti ai sensi dell'applicazione del Sistema Disciplinare	39
12.2.3.	Le sanzioni	40
12.2.4.	Il procedimento di irrogazione delle sanzioni	43
13.	COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI	43
13.1.	La comunicazione e il coinvolgimento sul Modello e sui Protocolli connessi.....	43
13.2.	La formazione e l'addestramento sul Modello e sui Protocolli connessi.....	44
13.	AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	45
	ALLEGATO 1: I REATI PRESUPPOSTO	46

PARTE GENERALE

1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. N. 231/2001 E LA SUA EVOLUZIONE

1.1. Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (di seguito, **“Decreto”**), in attuazione della delega legislativa contenuta nell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto a carico degli enti, un regime di responsabilità amministrativa, assimilabile ad una responsabilità penale, nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi da parte di:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, sia organica che volontaria, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa (dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (soggetti c.d. **“apicali”**)¹;
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a (soggetti c.d. **“subordinati”**).

È stato così superato l'antico principio *societas delinquere non potest*² ed enucleata una responsabilità autonoma della persona giuridica.

Quanto ai soggetti destinatari della nuova forma di responsabilità, il Decreto specifica che si tratta di *“enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica”*. Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari, lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., CNEL).

1.2. I reati presupposto

Al fine di configurare la responsabilità amministrativa ex Decreto, nella Sezione III del Capo I del Decreto, sono individuate, come rilevanti, solo specifiche tipologie di reato (i c.d. reati presupposto),³ meglio indicate nell'**Allegato n. 1**.

1.3. Le sanzioni

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto le sanzioni applicabili agli enti, a seguito della commissione del reato sono:

¹ Possono essere qualificati come apicali i componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'Ente, quale che sia il sistema prescelto tra quelli indicati dal Legislatore (amministratore unico, consiglio di amministrazione, amministrazione congiunta o disgiunta). Nel novero dei soggetti in c.d. *“posizione apicale”*, oltre agli amministratori e ai sindaci vanno, inoltre, ricompresi, alla stregua dell'art. 5 del Decreto, il direttore generale, i direttori esecutivi dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché i preposti alle sedi secondarie ed ai siti/stabilimenti, i quali possono anche assumere la qualifica di *“datori di lavoro”* ai sensi della normativa prevenzionistica vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali soggetti possono essere legati alla società sia da un rapporto di lavoro subordinato, sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es., mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.).

² Era escluso che una società potesse comparire nella veste di imputato nell'ambito di un processo penale.

³ Il *“catalogo”* dei reati presupposto rilevanti ai sensi del Decreto è in continua espansione. Se, da un lato, vi è una forte spinta da parte degli organi comunitari, dall'altro, anche a livello nazionale, sono stati presentati numerosi disegni di legge diretti ad inserire ulteriori fattispecie.

Luchi Fiduciaria S.p.A.

- i. sanzioni pecuniarie: hanno natura afflittiva (sanzionatoria) e non risarcitoria e sono calcolate in base ad un sistema per quote (in un numero non inferiore a cento né superiore a mille), e viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo di ciascuna quota va da un minimo di 258,23 € ad un massimo di 1.549,37 € e viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. L'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinato per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota);
- ii. sanzioni interdittive: sono (art. 9, comma 2):
 - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
 - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- iii. confisca (sanzione obbligatoria conseguente all'eventuale sentenza di condanna);
- iv. pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale, e nei casi più gravi arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati.

Tali sanzioni si applicano, come detto, nei casi espressamente previsti dal Decreto quando ricorrono almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni; è possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive, nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto.

Deve essere evidenziato che il Decreto prevede all'art. 15 che, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, se sussistono particolari presupposti, il giudice può nominare un commissario per la prosecuzione dell'attività dell'ente per un periodo pari

Luchi Fiduciaria S.p.A.

alla durata della pena interdittiva.

Appare opportuno indicare che l'art. 45 del Decreto prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2, anche in via cautelare quando vi sono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.

Deve, infine, osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

2. L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO EX ART. 6 DEL D.LGS. N. 231/2001 E ART. 30 DEL D.LGS. N. 81/2008

2.1. Le previsioni del Decreto

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'ente.

In particolare, l'art. 6, comma 1, prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, l'ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- a) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un modello di gestione, organizzazione e controllo (di seguito anche solo "**Modello**") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del modello e ne curi l'aggiornamento (di seguito, anche "**Organismo di Vigilanza**" o "**OdV**" o anche solo "**Organismo**");
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma 2, prevede che l'ente debba:

- i. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- ii. prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- iii. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- iv. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- v. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure

Luchi Fiduciaria S.p.A.

indicate dal Modello.

Nel caso dei soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del modello comportano che l'Ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7).

I successivi commi 3 e 4 introducono due principi che, sebbene siano collocati nell'ambito della norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'Ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lett. a) e b). Segnatamente, è previsto che:

- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o normativi; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett. e), sub art. 6, comma II).

Inoltre, un Modello idoneo deve prevedere, ai sensi del D. Lgs. 24/2023, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e).

Deve aggiungersi, infine, che con specifico riferimento alla efficacia preventiva del Modello con riferimento ai reati (colposi) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'**art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008 ("TU SSL")** stabilisce che:

"Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate".*

Sempre secondo la lettera dell'art. 30: *"Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la*

Luchi Fiduciaria S.p.A.

verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6''.

Come noto, sotto un profilo formale l'adozione ed efficace attuazione di un Modello non costituiscono un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli enti, i quali ben potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere, per ciò solo, in alcuna sanzione. Tuttavia, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello idoneo sono, per gli enti, un presupposto molto importante per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore.

È importante, inoltre, tenere in conto che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all'ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

2.2. L'integrazione della norma: le Linee Guida delle Associazioni di Categoria e le *best practice* a cui il Decreto è stato ispirato

Il Legislatore – consapevole della svolta epocale correlata all'emanazione del Decreto che, di fatto, fa venire meno il tradizionale principio *societas delinquere non potest* – ha ritenuto importante precisare, al comma 3 dell'art. 6, che i modelli di organizzazione e gestione possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento redatti dalle Associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero di Giustizia che, se del caso, può formulare osservazioni.

Così disponendo, il Legislatore ha inteso fornire agli enti interessati specifiche "Linee Guida", aprioristicamente valutate come corrette e corrispondenti alle finalità della disciplina in questione, a cui attenersi nell'elaborazione dei propri "modelli".

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel maggio 2004, nel marzo 2008, nel marzo 2014 e, da ultimo, nel giugno 2021 (di seguito, anche "**Linee Guida**").⁴

Successivamente, molte Associazioni settoriali hanno redatto le proprie Linee Guida tenendo in considerazione i principi enucleati da Confindustria le cui Linee Guida costituiscono, dunque,

⁴ Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia (con riferimento alle Linee Guida del 2002, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 4 dicembre 2003; con riferimento agli aggiornamenti del 2004 e del 2008, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 28 giugno 2004 e la "Nota del Ministero della Giustizia" del 2 aprile 2008; con riferimento all'aggiornamento del marzo 2014, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 21 luglio 2014.

Luchi Fiduciaria S.p.A.

l'imprescindibile punto di partenza per la costruzione del Modello (come pure riconosciuto dalla giurisprudenza che esamineremo successivamente). Inoltre, con particolare riferimento alle filiali di società multinazionali, le Linee Guida – alla luce del fatto che, in alcuni Paesi, normative analoghe al Decreto sono in vigore da anni e si applicano non solo alla “casa madre” ma anche alle filiali operanti all'estero – specificano che i gruppi di imprese multinazionali presenti e operanti sul territorio italiano sono già da tempo tenuti al rispetto di codici di condotta e di procedure interne di controllo dell'attività e della gestione da parte della controllante estera. In questo caso, da alcuni è stato ritenuto che, laddove il modello di organizzazione, gestione e controllo già attuato dalla controllante ai sensi di pratiche e norme straniere risponda altresì ai requisiti previsti dal Decreto, esso può ritenersi un valido strumento anche ai fini della legislazione italiana.

Come è evidente, le Linee Guida considerano come rilevante l'effettiva implementazione di misure preventive quale parametro di riferimento per la *compliance* al Decreto e ciò indipendentemente dal “nome” che a questo sistema di controllo voglia darsi (sia esso “modello” o “manuale” o “procedure” o qualsivoglia altro).

Infatti, nell'esperienza americana e, in genere anglosassone, il punto nodale della verifica circa la bontà o meno del sistema di controllo interno non è quello relativo all'esistenza o meno di un documento denominato “modello” ma, al contrario, all'adozione e all'implementazione di sistemi preventivi del rischio.

Luchi Fiduciaria S.p.A. ha ritenuto di adeguarsi in modo specifico alla normativa italiana con l'avvio dei lavori propedeutici alla predisposizione del Modello (cfr. par. 3).

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI LUCHI FIDUCIARIA S.P.A. EX ART. 6 DEL DECRETO E ART. 30 DEL TU SSL

3.1. Luchi Fiduciaria S.p.A. e la sua *mission*

Luchi Fiduciaria S.p.A. o, in forma abbreviata, **LuchiFid S.p.A.** (di seguito anche “**Luchi Fiduciaria**” o “**Società**”), avente sede legale a Milano (MI) Via Borgonuovo 27, CAP 20121 è stata costituita nel 14.11.2014 e ha per oggetto esclusivo l'esercizio delle attività proprie delle società fiduciarie, concernenti l'amministrazione di beni per conto di terzi, l'intestazione fiduciaria degli stessi, l'interposizione fiduciaria nell'esercizio dei diritti eventualmente ad essi connessi, nonché l'attività di rappresentanza degli azionisti e degli obbligazionisti, così come contemplate dalla legge 23 novembre 1939 n. 1966, dei relativi regolamenti di attuazione e dalle successive norme integrative, modificative o sostitutive.

La Società può, altresì, compiere tutte le attività e le funzioni consentite alle società fiduciarie da ogni altra norma di legge, nonché svolgere ogni altra operazione ritenuta dall'organo amministrativo della Società necessaria od opportuna per l'espletamento di mandati e di incarichi fiduciari assunti per conto di terzi. In particolare, la Società, in via esemplificativa e non tassativa e sempre nel rispetto delle riserve formulate dalla legge per quanto concerne talune attività, può, per conto di terzi-fiducianti:

- assumere l'amministrazione, mediante intestazione, dei beni, mobili e immobili;
- assumere l'amministrazione dei beni, mobili e immobili, anche senza intestazione;
- assumere l'amministrazione di partecipazioni in altri enti, anche societari, sia che essi prevedano la responsabilità limitata per le obbligazioni dell'ente, sia che essi prevedano la responsabilità

Luchi Fiduciaria S.p.A.

illimitata per tali obbligazioni;

- assumere l'amministrazione di patrimoni a chiunque appartenenti, di donazioni, di legati, di fondazioni, di fondi di quiescenza del personale dipendente, di fondi di previdenza di associazioni e di ordini professionali, di beni degli assenti, di fondazioni e di ogni altro bene, ivi compresi gli strumenti finanziari; ciò, svolgendo qualsiasi operazione per conto terzi e, pertanto, curando per conto dei medesimi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni, stipulando qualsiasi tipo di negozio necessario alla esecuzione degli incarichi fiduciari conferiti, non esclusa la costituzione di società, consorzi e persone giuridiche in genere procedendo a conferimenti in denaro o in natura;
- assumere la custodia e l'amministrazione, per conto di propri fiducianti o di terzi, di strumenti finanziari e di altri beni (mobili);
- assumere la rappresentanza di azionisti, di soci in genere e di obbligazionisti, sia individuale sia collettiva, sia partecipando a sindacati di voto;
- assumere la funzione di rappresentante comune di obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2417 del codice civile, di azionisti di risparmio nonché di rappresentante comune di portatori di strumenti finanziari;
- eseguire incarichi di esecuzioni testamentarie e di divisioni ereditarie;
- concludere e sottoscrivere contratti di affidamento fiduciario e similari;
- assumere ruoli di depositaria di somme o beni;
- aprire contratti di cassette di sicurezza o similari;
- agire, nell'ambito della prestazione dei servizi sopra indicati, in qualità di sostituto di imposta ove previsto e nei limiti stabiliti dalla legge;
- curare la costituzione e la amministrazione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis e seguenti del codice civile;
- assumere l'amministrazione di beni in qualità di trustee, ai sensi della legge 16 ottobre 1989 n. 364 nonché di ogni altra norma integrativa, modificativa o sostitutiva della legge stessa;
- esplicitare l'incarico di *protector* nell'ambito di *trust* comunque istituiti o ruoli similari in contratti di affidamento fiduciario;
- curare la costituzione in pegno o a cauzione al nome della fiduciaria, ma per conto altrui, di titoli, libretti di risparmio e valori in genere, a garanzia di operazioni bancarie e finanziarie;
- assumere gli incarichi per conto delle società ed enti emittenti per il deposito di azioni e di obbligazioni per la partecipazione alle rispettive assemblee, per il pagamento dei dividendi e delle cedole, per il rimborso di obbligazioni, nonché per ogni altra operazione disposta dall'emittente sui propri titoli;
- curare la tenuta del libro dei soci e degli obbligazionisti anche di società quotate nei mercati regolamentati o comunque aventi larga base azionaria e dei conseguenti adempimenti di carattere civile amministrativo e fiscale, con particolare riferimento alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee, al pagamento dei dividendi o degli interessi, dei rimborsi, ovvero degli aumenti di capitale, all'emissione di obbligazioni, ai raggruppamenti e frazionamenti dei valori mobiliari emessi;
- amministrare piani di *stock option*, *stock grant* e piani di azionariato diffuso;
- esercitare il ruolo di escrow agent per la prestazione di servizi di amministrazione di depositi vincolati a garanzia;
- amministrare patrimoni personali e di famiglia, anche a fini di pianificazione successoria e di passaggio generazionale;
- amministrare attività, prodotti e servizi informatici, telematici e digitali relativi alle attività incluse

Luchi Fiduciaria S.p.A.

nell'oggetto sociale o, comunque, strumentali o accessorie rispetto alle stesse, ivi inclusa la possibilità di svolgere le attività proprie di amministrazione fiduciaria avendo ad oggetto asset digitali;

- svolgere attività di domiciliazione a vario titolo.

La *mission* aziendale è garantita da un sistema di corporate governance conforme alla dimensione e alla struttura aziendale (sul punto, vedi infra, paragrafo 4).

Luchi Fiduciaria è associata ad Assoservizi Fiduciari (di seguito "**Assofiduciaria**"), un'associazione non riconosciuta, costituita ai sensi dell'art. 36 del codice civile con lo scopo di tutelare gli interessi dei soggetti che svolgano, sotto forma di impresa, le attività di fiducia.

Nello specifico, Assofiduciaria si propone lo studio e la trattazione dei problemi che, direttamente o indirettamente, riguardano l'attività degli associati e la tutela degli interessi comuni o specifici di gruppi di associati. In particolare, Assofiduciaria:

- i) promuove il coordinamento dell'attività degli associati, anche con l'adozione di regole di condotta;
- ii) cura l'informazione sulla legislazione di interesse, ne assiste l'interpretazione e, ove necessario, ne promuove l'adeguamento;
- iii) cura la formazione nell'interesse degli associati;
- iv) cura i contatti con autorità, pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati comunque interessati alla attività dell'associazione;
- v) cura ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento degli scopi istituzionali.

3.2. I lavori preparatori alla predisposizione del Modello. L'attività del Gruppo di Lavoro e i presupposti del Modello. L'aggiornamento del Modello

Luchi Fiduciaria, sempre tesa al proprio miglioramento, ha proceduto alla formalizzazione del proprio Modello organizzativo, previa l'esecuzione di un'analisi sull'intera struttura organizzativa aziendale e sul proprio sistema di controlli, onde verificarne l'adeguatezza rispetto ai fini di prevenzione dei reati rilevanti.

Per procedere alla redazione del presente documento, affinché questo fosse rappresentativo del Modello in essere, la Società ha programmato l'attuazione di un piano di intervento volto a sottoporre ad una approfondita e complessa analisi l'organizzazione e l'attività della Società.

La metodologia seguita dal Gruppo di Lavoro, sia per la predisposizione del Modello che per i successivi aggiornamenti, è consistita nei seguenti *step*:

- i) analizzare la documentazione preliminare richiesta alla Società (deleghe e procure, procedure, ecc.);
- ii) predisporre questionari preliminari;
- iii) individuare le "persone chiave" con cui svolgere i necessari approfondimenti;
- iv) svolgere le interviste con le "persone chiave";
- v) formalizzare le interviste in appositi report poi condivisi con le funzioni aziendali;
- vi) individuare le aree di rischio, le attività sensibili e i controlli esistenti con riferimento alle

Luchi Fiduciaria S.p.A.

specifiche aree individuate ed eventuali aspetti suscettibili di miglioramento;

vii) individuare le possibili modalità di commissione dei reati.

In particolare, con riferimento ai **reati dolosi**:

- a) è stato messo a punto un dettagliato e completo elenco delle **aree “a rischio reato”** e/o delle **“attività sensibili”**, ossia dei settori della Società per i quali è stato ritenuto astrattamente sussistente, sulla base dei risultati dell’analisi, il rischio di commissione dei reati teoricamente riconducibili alla tipologia dei c.d. reati presupposto, previsti dal Decreto e rilevanti per la Società;
- b) per ciascuna “area a rischio reato” e/o “attività sensibile”, inoltre, sono state individuate le **fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili e/o alcune delle possibili modalità di commissione dei reati** presi in considerazione;
- c) sono state individuate le c.d. **aree “strumentali”**, ossia le aree che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare la commissione dei reati nelle “aree a rischio reato”;
- d) sono stati individuati i **controlli in essere** formalizzati o meno nelle procedure aziendali.

Successivamente, sono stati identificati i punti di miglioramento, con la formulazione di appositi suggerimenti, nonché dei piani di azione per l’implementazione dei principi di controllo.

Come suggerito dalle Linee Guida, con riferimento ai **reati colposi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**, l’analisi è stata condotta sull’intera struttura aziendale, poiché, rispetto ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (di seguito, anche **“SSL”**), non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, atteso che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali. Il Gruppo di Lavoro ha, quindi, provveduto a raccogliere e analizzare la documentazione rilevante in materia di SSL (tra cui organigrammi, procedure, documenti di valutazione dei rischi, ecc.) necessaria alla comprensione sia della struttura organizzativa della Società sia degli ambiti relativi alla SSL.

A seguito di tale attività è stata redatta apposita Parte Speciale sulla scorta di quanto previsto dall’art. 30 del D.lgs. 81/2001.

Il risultato del lavoro svolto è riportato nel presente Modello (Parte Generale, Parte Speciale e relativi Allegati).

Successivamente, nel corso del 2024/2025 Luchi Fiduciaria ha incaricato il Gruppo di Lavoro affinché provvedesse all’aggiornamento dell’anzidetto Modello, affinché questo fosse rappresentativo dell’attuale configurazione e sistema di controllo della Società, nonché rispecchiasse in maniera completa e puntuale la normativa allo stato applicabile, dando conto altresì degli ultimi interventi normativi.

3.3. La struttura del Modello

Una volta concluse le attività preparatorie sopra indicate, si è provveduto alla progettazione ed alla predisposizione dei documenti rappresentativi del Modello.

In particolare, il Modello della Società è costituito da una **Parte Generale e da una Parte Speciale**, nonché da ulteriori documenti che, rappresentativi di alcuni protocolli di controllo, completano il quadro.

Nella **Parte Generale**, oltre all'illustrazione dei contenuti del Decreto e della funzione del Modello, nonché la regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza, sono rappresentati sinteticamente i protocolli sottoindicati (di seguito, anche "**Protocolli**"), che – in conformità a quanto previsto dalle Associazioni di categoria - compongono il Modello:

- il modello di *governance*;
- la struttura organizzativa, anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il sistema di procure e deleghe;
- le procedure manuali ed informatiche;
- il sistema di *budget* e controllo di gestione;
- il sistema di controllo sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- la regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza;
- il Codice Etico;
- il sistema di whistleblowing;
- il sistema disciplinare;
- la comunicazione e la formazione;
- l'aggiornamento del Modello.

Inoltre, sono allegati alla Parte Generale:

Allegato 1 – Elenco dei reati presupposto.

Sono inoltre parte integrante del Modello la **Procedura whistleblowing** ed il **Codice Etico**.

La **Parte Speciale**, invece, è stata strutturata in due parti:

- la **Parte Speciale A**, costruita seguendo il c.d. "approccio per aree" che contiene, pertanto, tante sezioni (ognuna denominata "Area a rischio") per ognuna delle aree ritenute a rischio reato e la specifica indicazione delle attività c.d. "sensibili" che vengono effettuate nell'ambito di tali aree e di tutte le categorie di reato ritenute applicabili;
- la **Parte Speciale B**, relativa ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Luchi Fiduciaria S.p.A.

Nella **Parte Speciale A**, sono stati indicati, seguendo anche l'approccio metodologico già esposto:

- i) le aree ritenute "a rischio reato" e le attività "sensibili";
- ii) le funzioni e/o i servizi e/o gli uffici aziendali che operano nell'ambito delle aree "a rischio reato" o delle attività "sensibili";
- iii) i reati astrattamente perpetrabili;
- iv) le aree ritenute "strumentali" (con riferimento, in particolare, ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed alla corruzione tra privati);
- v) la tipologia dei controlli in essere sulle singole aree a "rischio reato" e "strumentali";
- vi) i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati.

Tale Parte Speciale è da leggersi con il relativo Allegato, che compendia al suo interno una descrizione dei reati rilevanti per la Società e l'indicazione delle possibili modalità di commissione dei reati (si veda **Allegato alla Parte Speciale A**). La suddetta Parte Speciale e il relativo Allegato, costituiscono parte integrante del Modello.

Nella **Parte Speciale B**, relativa alla prevenzione dei reati in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro, in particolare, sono stati indicati:

- a) i reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto;
- b) i fattori di rischio esistenti nell'ambito dell'attività d'impresa svolta dalla Società;
- c) la struttura organizzativa di Luchi Fiduciaria in materia di SSL;
- d) i doveri ed i compiti di ciascuna categoria di soggetti operanti nell'ambito della struttura organizzativa di Luchi Fiduciaria in materia di SSL;
- e) le modalità della sorveglianza sanitaria;
- f) le attività connesse all'informazione e formazione;
- g) le attività di gestione della documentazione e certificazione;
- h) il sistema di controllo sulla SSL, il ruolo dell'Organismo di Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché il raccordo con le altre funzioni aziendali;
- i) il sistema di registrazione delle attività aziendali in tema di SSL;
- j) il riesame e l'aggiornamento del Modello;
- k) i principi etici e le norme di comportamento in materia di SSL.

4. IL MODELLO DI GOVERNANCE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LUCHI FIDUCIARIA

Il modello di *governance* di Luchi Fiduciaria e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, è interamente strutturato in modo da assicurare alla Società l'attuazione delle strategie e il raggiungimento degli obiettivi.

La struttura di Luchi Fiduciaria, infatti, è stata creata tenendo conto della necessità di dotare la Società di una organizzazione tale da garantirle la massima efficienza ed efficacia operativa.

Luchi Fiduciaria S.p.A.

4.1. Il modello di governance

Alla luce della peculiarità della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, Luchi Fiduciaria ha privilegiato il c.d. sistema tradizionale.

Il sistema di *corporate governance* di Luchi Fiduciaria risulta, pertanto, attualmente così articolato:

➤ **Assemblea dei Soci:**

L'Assemblea dei Soci adotta le proprie delibere – vincolanti per tutti i soci – in conformità di legge e dello statuto della Società (di seguito “**Statuto**”).

➤ **Consiglio di Amministrazione:**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque membri (anche non soci), eletto dall'Assemblea dei Soci mediante voto di lista e secondo le modalità indicate nello Statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e può quindi compiere, nei limiti imposti dalla legge e dallo Statuto, tutti gli atti e le operazioni, anche di disposizione, opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli espressamente riservati, da legge o da Statuto, all'Assemblea dei Soci.

Al momento dell'adozione del presente Modello, il Consiglio di Amministrazione di Luchi Fiduciaria è composto da cinque membri, di cui uno riveste la carica di Presidente, uno di Amministratore Delegato, uno di Consigliere Delegato e due di Consiglieri.

➤ **Collegio Sindacale:**

Il controllo della Società è affidato ad un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due sindaci supplenti, rieleggibili nella carica, che vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e sul suo concreto funzionamento.

All'atto dell'adozione del Modello la Società, in linea con le previsioni dello Statuto, ha nominato un Collegio Sindacale composto da cinque membri, di cui tre membri effettivi (tra i quali è stato nominato il Presidente del Collegio Sindacale) e due membri supplenti.

➤ **Società di Revisione:**

La revisione legale dei conti della Società, ai sensi di legge, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, che devono essere iscritti nell'apposito registro.

All'atto dell'adozione del Modello, l'incarico di controllo contabile risulta assegnato a una società esterna di revisione.

4.2. La struttura organizzativa

4.2.1. Definizione dell'organigramma aziendale e dei compiti

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale aziendale, Luchi Fiduciaria ha messo a punto un prospetto sintetico nel quale è

Luchi Fiduciaria S.p.A.

schematizzata l'intera propria struttura organizzativa (organigramma), nonché un mansionario nel quale sono indicate le responsabilità delle diverse funzioni aziendali.

La struttura organizzativa della Società è orientata a garantire, da un lato, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, dall'altro, la massima efficienza possibile.

All'apice della struttura organizzativa vi è il **Consiglio di Amministrazione**, a cui risponde direttamente l'**Amministratore Delegato** che presta in via continuativa la propria attività a favore di Luchi Fiduciaria, sebbene non sia formalmente inquadrato con contratto di lavoro dipendente. L'Amministratore Delegato è legale rappresentante della Società sia per quanto riguarda l'operatività in conto proprio, sia per quanto concerne l'operatività per conto dei fiduciari, in quest'ultimo caso, con delle limitazioni quantitative relative all'ammontare prelevabile da ciascun mandato fiduciario. Inoltre, l'Amministratore Delegato svolge un ruolo primario nelle relazioni con i fiduciari e i consulenti di Luchi Fiduciaria e adempie agli obblighi in tema di verifica a lui ascrivibili come da procedure e policy interne.

È inoltre presente un **Consigliere Delegato**, anch'esso legale rappresentante della Società, sia per quanto riguarda l'operatività in conto proprio, che per quanto concerne l'operatività per conto dei fiduciari, in entrambi i casi con limitazioni di ammontare per quanto riguarda le possibilità di effettuare prelievi a firma singola. Il Consigliere Delegato, in qualità di dirigente, svolge come ruolo principale il compito di responsabile del Back Office e del settore amministrativo. Il Consigliere Delegato si occupa anche di intrattenere rapporti con taluni fiduciari, nonché con i consulenti di Luchi Fiduciaria, e di adempiere agli obblighi in tema di adeguata verifica a lui ascrivibili come da procedure e policy interne.

All'interno dell'organigramma societario sono presenti anche le seguenti funzioni:

- **Internal Audit:** opera i controlli sull'attività di Luchi Fiduciaria per verificarne la coerenza con le norme e procedure interne, attenendosi in particolare al piano di audit approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, al quale relaziona, trimestralmente, circa i risultati dell'attività di controllo effettuata.
- **Responsabile Antiriciclaggio e SOS:** verifica che le procedure e le policy Antiriciclaggio in essere presso la Società trovino effettiva applicazione. Prima dell'apertura dei mandati fiduciari e nel corso dello svolgimento dell'incarico effettua delle verifiche sugli attuali e potenziali clienti, sia di tipo "statico" (basate su notizie pubblicate in capo agli stessi) che "dinamiche" (effettuate sull'operatività posta in essere con la Società). Inoltre, il Responsabile Antiriciclaggio e SOS tiene i rapporti con l'Unità di Informazione Finanziaria (di seguito "UIF") – alla quale invia eventuali segnalazioni in caso di sospetta azione di riciclaggio o finanziamento al terrorismo – e, periodicamente, organizza degli incontri con le altre funzioni della Società durante i quali fornisce un aggiornamento circa l'effettiva applicazione delle disposizioni normative e interne e pianifica le eventuali migliorie apportabili.
- **Compliance Officer:** verifica in un'ottica di secondo livello che la Società agisca in conformità alle normative applicabili tramite lo svolgimento, a titolo di esempio, di mirate attività di monitoraggio e di specifici audit al fine di verificare l'aderenza alle anzidette normative e segnalare eventuali aspetti di miglioramento. Il Compliance Officer si occupa altresì di identificare e valutare i possibili rischi legati alle non conformità, nonché di individuare idonee procedure volte a garantire il rispetto del panorama legislativo e regolamentare rilevante. Il Compliance Officer svolge nel continuo attività di consulenza nei confronti degli organi aziendali e delle unità organizzative della

Luchi Fiduciaria S.p.A.

Società con particolare riferimento all'interpretazione e l'applicazione delle norme presidiate.

- **Back Office:** predispone la modulistica contrattuale da consegnare ai diversi intermediari finanziari (banche, gestori, compagnie assicurative) con cui la fiduciaria opera su istruzioni pervenute dai fiducianti. Inoltre, il Back Office svolge funzioni di supporto al Middle Office in relazione all'attività di sostituto d'imposta, nonché relativamente alla predisposizione delle certificazioni dei redditi diversi e di capitale percepiti per conto dei fiducianti. Infine, il Back Office si occupa del controllo delle presenze e della trasmissione al consulente del lavoro del relativo riepilogo.
- **Middle Office:** intrattiene rapporti diretti con la clientela e si interfaccia con consulenti, commercialisti, notai e intermediari bancari, al fine di dare corso alle istruzioni impartite dai fiducianti. Nello specifico, il Middle Office provvede al conteggio delle imposte sui redditi finanziari percepiti dalla Società per conto dei clienti, riceve le istruzioni dei fiducianti e predispone le disposizioni di investimento / disinvestimento da inoltrare agli intermediari fornitori di servizi, nonché adempie agli obblighi in tema di adeguata verifica ad esso ascrivibili come da procedure e policy interne.
- **Front office:** è il primo punto di contatto con i fiducianti e si occupa di raccogliere il maggior numero di informazioni utili per instaurare, ed eventualmente proseguire, il rapporto con gli stessi. A tal fine, esegue una prima analisi della clientela e trasmette le informazioni reperite al Middle Office e Back Office per opportuni approfondimenti e verifiche.
- **Contabilità:** la funzione Contabilità di Luchi Fiduciaria si suddivide in:
 - **Contabilità fiduciaria:** si occupa della registrazione contabile delle operazioni effettuate dai fiducianti sul software gestionale, nonché degli adempimenti legati all'attività svolta per conto terzi e, in particolare, delle comunicazioni mensili e annuali da effettuare nei confronti dell'Anagrafe tributaria e quelle relative ai movimenti effettuati da e verso l'estero. Inoltre, la Contabilità fiduciaria:
 - cura la stampa del libro dei fiducianti e la creazione del file contenente le comunicazioni mensili c.d. SARA estratte dall' Archivio Unico Standardizzato;
 - ha funzioni di controllo sull'attività posta in essere dalle funzioni di Front Office e di Middle Office, nonché sul rispetto delle procedure interne formalizzate negli ordini di servizio in tema di verifica dell'attività di intestazione delle partecipazioni in società non quotate;
 - predispone i flussi c.d. SARA da inviare all'UIF nelle scadenze previste;
 - tiene evidenza delle operazioni che devono essere inserite nel Modello 770, nel quale vengono riepilogate tutte le operazioni che hanno generato redditi di capitale e diversi;
 - rielabora la massa fiduciaria estrapolata da Fiduges e la riclassifica con i criteri previsti per la redazione del prospetto allegato C da inviare al MIMIT e per la redazione della Nota Integrativa allegata al bilancio dell'esercizio;
 - adempie agli obblighi in tema di adeguata verifica ad essa ascrivibili come da procedure e policy interne.
 - **Contabilità ordinaria:** gestisce, con il supporto dei consulenti esterni, di tutti gli adempimenti contabili e fiscali legati all'operatività della società "in conto proprio". In particolare, si occupa della registrazione prima nota, dell'aggiornamento contabilità fornitori/clienti, della liquidazione e del versamento mensile dell'IVA, della predisposizione della situazione economica/patrimoniale per i consulenti che si occupano della redazione del bilancio della società, della stampa libri contabili. Sono in carico alla funzione anche la preparazione della documentazione richiesta dai Sindaci e dal Revisore per le verifiche periodiche. La funzione Contabilità ordinaria procede al versamento delle imposte/ritenute/bolli emergenti dal

Luchi Fiduciaria S.p.A.

prospetto della fiscalità, effettua i conteggi di eventuali ravvedimenti operosi e registra in modo analitico, per ogni posizione fiduciaria, gli addebiti del conto imposte controllandone la presenza della provvista. Infine, sono in carico alla funzione anche i rapporti con l'Agenda delle Entrate e con i vari enti pubblici, anche nello svolgimento di servizi per conto di clienti.

- **Segreteria:** si occupa delle attività di: accoglienza clienti, segreteria, reception, smistamento posta in arrivo e consegna all'ufficio contabile, gestione corriere DHL, invio tramite fax/mail degli ordini di bonifico, acquisto e vendita titoli in genere e monitoraggio dell'eseguito come previsto dalla procedura, attività di supporto operativo al Middle Office, commissioni esterne, attività di supporto al Back Office AML nelle verifiche antiriciclaggio preliminari all'apertura e prima di dare esecuzione alle disposizioni bancarie ricevute dal Back/Middle Office.

4.2.2. Contratti di servizi

Luchi Fiduciaria ha stipulato dei contratti di servizi con Elleffe S.r.l. secondo i quali i dipendenti di quest'ultima prestano la propria attività lavorativa per Luchi Fiduciaria al fine di fornire supporto tecnico alla Società, con particolare riferimento ad aspetti di contabilità e antiriciclaggio.

Nello specifico, i servizi che la Elleffe S.r.l. presta a Luchi Fiduciaria sono riferiti a:

- contabilità fiduciaria (supporto al caricamento dei dati ricevuti dagli intermediari in forma cartacea o mediante flussi automatici, mediante l'utilizzo del software di cui la fiduciaria ne ha la licenza);
- segreteria ed accoglimento clienti: reception, telefonia, fax, smistamento posta cartacea ed elettronica, preparazione sala riunioni;
- supporto all'attività di Back Office Antiriciclaggio: coinvolgimento nell'attività di adeguata verifica della nuova clientela mediante ricerca di informazioni sui data base e fonti aperte e supporto per l'archiviazione cartacea e digitale della documentazione acquisita.

4.3. La Struttura organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

Fermo restando l'approfondimento che sarà svolto nella Parte Speciale B, deve intanto osservarsi che in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e, quindi, gestire – i rischi lavorativi per i lavoratori.

Nell'ambito di tale struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito indicati:

- 1) il datore di lavoro;
- 2) i preposti;
- 3) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (di seguito, anche "RSPP");
- 4) gli addetti al primo soccorso (di seguito, anche "APS");
- 5) gli addetti alla prevenzione degli incendi (di seguito, anche "API");
- 6) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (di seguito, anche "RLS");
- 7) il medico competente (di seguito, anche "MC");

Luchi Fiduciaria S.p.A.

- 8) la squadra di emergenza;
- 9) i lavoratori.

I compiti e le responsabilità in materia SSL dei soggetti sopra indicati sono definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale della Società, con particolare riferimento alle figure specifiche operanti in tale ambito (RSPP, RLS, medici competenti): a tale proposito, la Società esplicita, in sede di definizione dei compiti organizzativi e operativi dell'intero ente, anche quelli relativi alle attività di sicurezza di rispettiva competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle attività stesse, con particolare riguardo ai compiti del RSPP, del RLS, e del medico competente.

5. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

5.1. I principi generali

Così come richiesto dalla buona pratica aziendale e specificato anche nelle Linee Guida, il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ai singoli consiglieri; i poteri di firma poi sono assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e, ove attribuito il relativo potere, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Ai sensi dello Statuto, la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa (a meno che si tratti di agire o resistere in giudizio nell'interesse della Società) deliberazione del Consiglio di Amministrazione recante la decisione di compimento dell'atto per il quale viene esercitato il potere di rappresentanza;
- nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli Amministratori Delegati. Invero, il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

Inoltre, l'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della Società ed eventualmente a terzi.

5.2. La struttura del sistema di deleghe e procure in Luchi Fiduciaria

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori anche generali nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Le linee generali a cui si attengono gli atti conferimento di poteri di firma sono:

- 1) indicazione del soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- 2) indicazione del soggetto delegato, con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita ed il legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal

Luchi Fiduciaria S.p.A.

soggetto delegato;

- 3) indicazione dell'oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura viene conferita. Tali attività ed atti sono sempre funzionali e/o strettamente correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato;
- 4) ove attribuito, indicazione dei limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. Tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma viene aggiornato, in ragione delle modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da risultare il più possibile coerente con l'organizzazione gerarchico-funzionale e le esigenze della Società.

6. PROCEDURE MANUALI E INFORMATICHE

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, Luchi Fiduciaria si impegna a mettere a punto un complesso di procedure, sia manuali sia informatiche, e linee guida volto a regolamentare e indirizzare lo svolgimento delle attività aziendali nel rispetto delle Linee Guida. In particolare, le procedure di cui sopra, sia manuali che informatiche, costituiscono le regole da seguire da parte della Società nell'ambito dei processi aziendali interessati, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali.

In questo contesto, pertanto, la Società si impegna ad assicurare il rispetto dei seguenti principi:

- **favorire il coinvolgimento di più soggetti**, onde addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni; nessun soggetto dovrebbe gestire in autonomia un intero processo, in quanto le diverse attività che lo compongono non devono essere *in toto* assegnate a un solo individuo, ma suddivise tra più attori. Per tale motivo la struttura delle procedure aziendali deve garantire la separazione tra le fasi di: decisione – autorizzazione – esecuzione – controllo-registrazione e archiviazione delle operazioni riguardanti le diverse attività aziendali, con specifico riferimento a quelle ritenute maggiormente sensibili, ovvero soggette a un elevato rischio reato;
- **adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente, congrua**; nel rispetto del principio di verificabilità, lo svolgimento di ogni processo deve risultare tracciabile, sia in termini di archiviazione documentale sia a livello di sistemi informativi. Al fine di rispettare tale principio, è necessario costruire procedure formalizzate grazie alle quali ogni azione, operazione, transazione, ecc., sia adeguatamente riscontrabile e documentata, con particolare riferimento ai processi decisionali *tout court*, oltre che ai meccanismi autorizzativi e di verifica. Ciò significa che ogni iniziativa dovrà essere caratterizzata da un adeguato supporto che favorisca i controlli e garantisca l'opportuna evidenza delle operazioni. La tracciabilità serve a garantire anche una maggiore trasparenza della gestione aziendale, consentendo di individuare al meglio i *process owner* e i soggetti che intervengono in determinati processi.
- **prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni**

Luchi Fiduciaria S.p.A.

e/o alle azioni effettuate. Al fine di costruire presidi di controllo efficaci, che rispondano anche ai sopracitati principi di tracciabilità e trasparenza, è necessario costruire un'apposita matrice delle deleghe, che individui in maniera puntuale i soggetti deputati a svolgere funzioni o gestire processi particolarmente sensibili. Per ciò che concerne operazioni delicate o che potrebbero dare luogo alla commissione di qualcuno dei reati presupposto, è possibile strutturare veri e propri documenti e format da compilare al fine di effettuare un *match* tra le attività svolte ed i poteri attribuiti, oltre a conferire tracciabilità alle operazioni effettuate.

Le procedure emanate sono diffuse e pubblicizzate presso le funzioni e i dipartimenti interessati.

Per ciò che concerne: (i) le procedure in materia di gestione e prevenzione dei rischi in tema di SSL, un maggiore approfondimento sarà effettuato nella relativa Parte Speciale; (ii) la Procedura Antiriciclaggio e la Politica di Gestione dei conflitti di interesse, si rimanda a quanto segue.

6.1. Procedura Antiriciclaggio

La Società ha adottato la Procedura Antiriciclaggio (di seguito "**Procedura AML**") relativa agli adempimenti in materia di antiriciclaggio, tenendo conto della normativa (es. Decreti Antiriciclaggio e Direttive Europee) e delle *best practices* rilevanti in materia. Come specificato nella Procedura AML, l'osservanza della stessa è funzionale alla prevenzione del rischio di coinvolgimento della Società nella commissione dei reati di riciclaggio di denaro di provenienza illecita e di finanziamento al terrorismo da parte della propria clientela e del connesso potenziale rischio di autoriciclaggio.

Nell'ambito della Procedura AML sono, in particolare, definite le strutture organizzative preposte agli adempimenti in materia contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, individuandone funzioni e responsabilità con riferimento agli obblighi di: (i) adeguata verifica della clientela; (ii) registrazione; (iii) segnalazione; (iv) formazione del personale in materia di disciplina antiriciclaggio; (v) controlli (di linea e periodici).

Sinteticamente, la Procedura AML si articola nelle seguenti sezioni:

- Struttura organizzativa interna in materia di antiriciclaggio: specificazione dei compiti e delle responsabilità di ogni funzione e organo societario (*i.e.* Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato o Direttore Generale, Collegio Sindacale, Funzione Internal Audit, Funzione Antiriciclaggio, Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, Responsabile SOS, Front Office, Middle Office, Back Office);
- Obblighi di adeguata verifica e conoscenza del cliente: nella fase di apertura del rapporto, il personale della Società a contatto con la clientela deve assicurarsi che alla corretta identificazione anagrafica si accompagni l'acquisizione di informazioni esaurienti sulla situazione economica e finanziaria del cliente (supportate, ove rilevante, da apposita documentazione) e ogni altra informazione utile a una migliore conoscenza del cliente stesso. Nello specifico, Luchi Fiduciaria adempie agli obblighi di adeguata verifica della clientela in base a una "profilazione del rischio" (*know your customer*). Invero, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o dell'esecuzione dell'operazione, la Società procede all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela in base al rischio, più o meno elevato, di esposizione a fenomeni di riciclaggio e/o finanziamento al terrorismo;
- Obbligo di astensione: quando la Società non è in grado di porre in essere i controlli necessari per

Luchi Fiduciaria S.p.A.

rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, non instaura il rapporto continuativo né esegue l'operazione ovvero pone fine al rapporto continuativo già in essere o all'esecuzione dell'operazione e valuta se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF;

- Obblighi di conservazione tramite la registrazione e gestione dell'archivio standardizzato: al fine di consentire lo svolgimento delle analisi antiriciclaggio da parte dell'UIF e delle altre Autorità competenti, la Società ha deciso, su base volontaria, di mantenere l'archivio standardizzato istituito in conformità con quanto stabilito dalla previgente normativa;
- Obblighi di rilevazione e segnalazione di eventuali operazioni sospette: Il Delegato SOS invia alla UIF una segnalazione (secondo specifiche modalità) quando sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità provengano da attività criminosa;
- Obblighi di comunicazioni degli articoli 49 (limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore) e 50 (divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia) del Decreto Antiriciclaggio: nell'ipotesi in cui si ha notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49 o 50 del Decreto Antiriciclaggio, Luchi deve riferire, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 689/1981 e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di Finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate;
- Sanzioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio (incluse nel Codice Penale e nel Decreto Antiriciclaggio);
- Formazione del personale: il personale coinvolto nell'attività della Società deve essere sottoposto a specifiche attività di addestramento e di formazione sugli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio;
- Il sistema dei controlli interni, che include: (i) controlli di linea o di primo livello (che vedono interessate principalmente le funzioni di Back Office, Middle Office, Front Office); (ii) controlli di secondo livello, svolti dal Responsabile della Funzione Antiriciclaggio; (iii) controlli da parte del Collegio Sindacale.

6.2. Politica di Gestione dei conflitti di interesse

La Società ha adottato la Politica di Gestione dei conflitti di interesse (di seguito "**Politica Conflitti di interesse**") volta a favorire il corretto assolvimento degli obblighi di correttezza comportamentale e di trasparenza in materia di conflitti di interessi, disciplinare la rilevazione e gestione delle situazioni di conflitto di interessi rilevanti nell'ambito dello svolgimento dei servizi fiduciari⁵ prestati dalla Società e definire le attività e le regole adottate da Luchi Fiduciaria, al fine di delineare e attivare un adeguato

⁵ Ai sensi della Politica Conflitti di interesse, i servizi fiduciari prestati dalla Società si sostanziano, tra l'altro, nelle seguenti attività: l'amministrazione di beni per conto di terzi, l'intestazione fiduciaria degli stessi, l'interposizione della Società nell'esercizio dei diritti eventualmente ad essi connessi, nonché l'attività di rappresentanza degli azionisti e degli obbligazionisti, così come contemplate dalla legge 23 novembre 1939 n. 1966, dal regolamento di attuazione e dalle successive norme integrative, modificative o sostitutive.

Luchi Fiduciaria S.p.A.

processo di individuazione, analisi, monitoraggio e gestione dei conflitti di interesse.

Invero, al fine di prevenire o gestire i conflitti di interessi sono individuati:

- **presidi organizzativi**, tra cui: (i) gli obblighi dei soggetti rilevanti⁶ (a titolo di esempio, l'obbligo di mantenere la propria indipendenza di giudizio e libertà di decisione nello svolgimento delle proprie funzioni e quello di astenersi dall'accettare remunerazioni esterne, in connessione con i servizi fiduciari, senza la preventiva autorizzazione del CdA); (ii) le pratiche vietate, come l'addebito ai clienti di costi non effettivamente affrontati o l'accettazione di ristorni da terzi con riferimento a corrispettivi o costi pagati per conto dei clienti; (iii) una struttura organizzativa che prevede la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità, nonché l'opportuna separatezza delle attività ritenute incompatibili con la prevenzione dei conflitti di interesse, altresì garantita dall'adozione di misure informatiche e di adeguati sistemi di archiviazione e conservazione della documentazione tali da non rendere la stessa accessibile a soggetti esterni o non in possesso dei richiesti profili autorizzativi; (iv) l'attività di vigilanza sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano la prestazione di servizi fiduciari a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto con quelli della Società, o che potrebbero ottenere un trattamento preferenziale nella prestazione dei servizi fiduciari; (v) l'adozione di misure che mirano a impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui la Società o i soggetti rilevanti svolgono le attività connesse con i servizi fiduciari;
- **presidi procedurali**, tra cui: (i) la comunicazione al fiduciante in merito ad operazioni che abbiano come controparte diretta i soggetti rientranti nel c.d. perimetro soggettivo⁷; (ii) la comunicazione e rappresentazione al Responsabile Compliance e all'Amministratore Indipendente di ogni possibile ulteriore situazione di conflitto di interessi tra i soggetti compresi nel perimetro soggettivo e i clienti e/o la Società relativa alla prestazione dei servizi fiduciari o al resto dell'attività della Società; (iii) le verifiche del Responsabile Compliance e dell'Amministratore Indipendente in relazione alle operazioni in conflitto di interessi e le relative decisioni dell'organo amministrativo; (iv) un particolare iter in caso di operazioni in conflitto di interesse in cui l'Amministratore Indipendente è parte coinvolta; (v) le disposizioni in materia di mandati fiduciari intestati ai soggetti di cui al perimetro soggettivo; (vi) la previsione di delibere quadro assunte dal Consiglio di Amministrazione, con il parere dell'Amministratore Indipendente, analiticamente motivate, al fine di gestire, in modo appropriato e corretto, possibili operazioni in conflitto di interessi che abbiano natura standard e siano ricorrenti; (vii) il monitoraggio, da parte del Responsabile Compliance, circa

⁶ Ai sensi della Politica Conflitti di interesse, i soggetti rilevanti sono:

- gli amministratori, i soci o i dirigenti della Società;
- i soggetti con cui gli amministratori, i soci o i dirigenti della Società intrattengono stretti legami di parentela (ossia il proprio coniuge / convivente *more uxorio* e i figli);
- i dipendenti della Società;
- qualsiasi altra persona inserita stabilmente nell'organizzazione di Luchi Fiduciaria e che partecipa alla prestazione dei servizi fiduciari;
- i componenti dell'Organismo di Vigilanza di cui al Decreto;
- chi abbia operato negli ultimi tre anni come Esperto Indipendente, nei casi previsti dalla Politica Conflitti di interesse.

⁷ Ai sensi della Politica Conflitti di interesse, il perimetro soggettivo comprende quei rapporti, istruzioni o contratti eseguiti per conto di un fiduciante o nell'ambito dell'attività della Società che abbiano come controparte diretta o in cui vi sia un interesse, diretto o indiretto, di specifici soggetti tra cui, a titolo di esempio, i soggetti rilevanti, la Società stessa, la società o il socio che controlla indirettamente Luchi Fiduciaria, le controllate dalla Società, le società che risultano sottoposte alla stessa direzione di Luchi Fiduciaria, le società in cui Luchi Fiduciaria ha partecipazioni di controllo o che siano finanziate da quest'ultima.

Luchi Fiduciaria S.p.A.

l'esecuzione delle operazioni effettuate in potenziale conflitto di interesse e verifica del rispetto rigoroso delle istruzioni del fiduciante, dei presidi stabiliti dalle procedure e dagli ordini di servizio, delle delibere quadro, delle specifiche delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione e delle previsioni della Politica Conflitti di interesse; (viii) l'adozione, in tutti i casi di potenziale conflitto di interessi, di misure di verifica e controllo rafforzate da parte della Funzione di Interna Audit e del Responsabile Antiriciclaggio.

La Politica Conflitti di interesse si integra nell'ambito delle altre procedure aziendali e ordini di servizio finalizzati a garantire la correttezza dell'operato della Società nei confronti dei fiducianti e, più in generale, nell'ambito della sua attività.

7. IL BUDGET E IL CONTROLLO DI GESTIONE

Il sistema di controllo di gestione della Società prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garantire, oltre che la verificabilità e tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali, mirando ai seguenti obiettivi:

- definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile tutte le risorse a disposizione delle funzioni aziendali nonché l'ambito in cui le stesse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e definizione del *budget*;
- garantire la predisposizione del budget sulla base di obiettivi di business "ragionevoli", previa adeguata analisi dei risultati degli anni precedenti;
- rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di *budget*, analizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni ai livelli gerarchicamente responsabili al fine di predisporre i più opportuni interventi di adeguamento, attraverso la relativa consuntivazione.

8. IL SISTEMA DI CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

8.1. La gestione delle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro

La gestione delle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro è effettuata con l'obiettivo di provvedere in via sistematica:

- ✓ all'identificazione dei rischi ed alla loro valutazione;
- ✓ all'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione adeguate rispetto ai rischi riscontrati, affinché questi ultimi siano eliminati ovvero, ove ciò non sia possibile, siano ridotti al minimo – e, quindi, gestiti – in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- ✓ alla limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti a rischi;
- ✓ alla definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime devono avere priorità sulle seconde;
- ✓ al controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;

Luchi Fiduciaria S.p.A.

- ✓ alla programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente le condizioni tecniche e produttive dell'azienda con l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro, nonché alla successiva realizzazione degli interventi programmati;
- ✓ alla formazione, all'addestramento, alla comunicazione ed al coinvolgimento adeguati dei destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla SSL;
- ✓ alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo alla manutenzione dei dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Le modalità operative per il concreto svolgimento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati sono definite nelle procedure aziendali, redatte in conformità alla normativa prevenzionistica vigente, le quali assicurano l'adeguata tracciabilità dei processi e delle attività svolte (si veda anche la Parte Speciale B).

8.2. Il Sistema di Gestione Salute e Sicurezza di Luchi Fiduciaria

Luchi Fiduciaria ha adottato un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL), ponendosi, tra gli altri, i seguenti obiettivi:

- contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro, eliminando o almeno riducendo i rischi per gli operatori e le altre parti interessate che possono essere esposti ai rischi per la salute e la sicurezza connessi con le loro attività;
- aumentare la propria efficienza e le proprie prestazioni, facilitando la pianificazione, il controllo, la sorveglianza, le azioni preventive e correttive e le attività di audit e di riesame;
- garantire e controllare la propria conformità con la Politica aziendale per la Salute e la Sicurezza definita dalla Direzione.

Il SGSSL di Luchi Fiduciaria fa riferimento al D. Lgs. 81/2008 e alle prescrizioni di legge e alle normative vigenti applicabili ad alcune specifiche attrezzature di lavoro.

La Società migliora continuamente il proprio SGSSL assicurando:

- la disponibilità di risorse e informazioni adeguate al funzionamento e monitoraggio dei processi relativi alla SSL;
- il monitoraggio, le misurazioni e l'analisi dei processi;
- l'attuazione di quanto necessario a perseguire i risultati pianificati e il miglioramento continuo dei processi.

9. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

9.1. La nomina, la composizione dell'Organismo di Vigilanza ed i suoi requisiti

Il Consiglio di Amministrazione di Luchi Fiduciaria ha nominato un Organismo di Vigilanza, nel rispetto delle previsioni di cui alle Linee Guida di Confindustria.

In particolare, l'Organismo è composto da due componenti esterni ed un componente interno ossia:

Luchi Fiduciaria S.p.A.

una avvocato con comprovate esperienza in materia di diritto penale d'impresa, un sindaco effettivo e la funzione di Internal Audit.

I componenti dell'OdV sono nominati dal Consiglio di Amministrazione con delibera.

Con la medesima delibera, il Consiglio di Amministrazione fissa il compenso spettante ai membri dell'OdV per l'incarico a ciascuno assegnato. La nomina dell'OdV, i suoi compiti ed i suoi poteri, sono oggetto di tempestiva comunicazione alla Società.

L'OdV di Luchi Fiduciaria, in ossequio a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, risponde ai seguenti requisiti, che si riferiscono all'Organismo in quanto tale e caratterizzano la sua azione:

- autonomia e indipendenza: è previsto che l'OdV sia privo di compiti operativi, i quali potrebbero ledere l'obiettività di giudizio e non sia soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societari;
- professionalità: intesa come insieme di strumenti e tecniche necessarie allo svolgimento dell'attività assegnata;
- continuità di azione: l'OdV è provvisto di un adeguato *budget* e di adeguate risorse ed è dedicato esclusivamente all'attività di vigilanza in modo che sia garantita una efficace e costante attuazione del Modello;
- onorabilità ed assenza di conflitti di interessi: negli stessi termini previsti dalla Legge con riferimento ad amministratori e membri del Collegio Sindacale.

9.2. I casi di ineleggibilità e decadenza

I componenti dell'OdV sono scelti tra i soggetti, anche esterni all'Ente, qualificati ed esperti in ambito legale, di sistemi di controllo interno ed in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o decadenza del componente l'OdV:

- i) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ovvero che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- ii) l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con il Consiglio di Amministrazione di LUCHI FIDUCIARIA, nonché con i soggetti esterni incaricati della revisione;
- iii) fatto salvo l'eventuale rapporto di lavoro subordinato, l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra il componente e l'Ente, tali, per natura e valore economico, da compromettere l'indipendenza del componente stesso; al riguardo possono considerarsi le *best practice*, emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per il Collegio Sindacale.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione.

I requisiti di eleggibilità e/o le ipotesi di decadenza sono estesi anche alle risorse di cui l'OdV si avvale

Luchi Fiduciaria S.p.A.

direttamente nell'espletamento delle proprie funzioni.

9.3. La durata dell'incarico e le cause di cessazione

L'incarico dell'OdV è conferito per la durata di tre anni e può essere rinnovato.

La cessazione dall'incarico dell'OdV, inteso come organo unitario, può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'OdV da parte del Consiglio di Amministrazione;
- rinuncia di tutti i componenti dell'OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione.

La revoca dell'OdV quale organo può avvenire solo per giusta causa, anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza.

Per giusta causa di revoca possono intendersi, in via non esaustiva:

- i) una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- ii) il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza.

La revoca per giusta causa è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio il nuovo OdV.

Al di fuori delle ipotesi riguardanti l'intero OdV, la cessazione dell'incarico di un singolo componente può avvenire:

- a seguito di revoca per giusta causa dell'incarico da parte del Consiglio di Amministrazione;
- a seguito di rinuncia all'incarico, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;
- qualora sopraggiunga una delle cause di decadenza di cui al successivo paragrafo.

Per giusta causa di revoca devono intendersi, oltre le ipotesi sopra previste per l'intero Organismo, a titolo esemplificativo, anche le seguenti ipotesi:

- a) il caso in cui il singolo componente sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto doloso;
- b) il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dei membri dell'OdV;
- c) il caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'OdV.

In ogni caso, la revoca è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione.

In caso di cessazione di uno o più componenti, il Consiglio di Amministrazione provvede

Luchi Fiduciaria S.p.A.

tempestivamente alla sostituzione degli stessi. Il membro così nominato scade unitamente agli altri componenti dell'OdV. Il suddetto Organismo potrà comunque operare, in via temporanea, anche se di esso sia rimasto in carica un solo componente.

9.4. Le risorse dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato. In particolare, l'ente può avvalersi di risorse esterne esperte in materia di *internal auditing*, *compliance*, diritto penale, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.

In ogni caso, ove necessario, l'organo amministrativo può assegnare ulteriori risorse all'ente su indicazione dell'OdV, in numero adeguato rispetto alle dimensioni dell'ente e ai compiti spettanti all'OdV stesso.

Tutte le risorse assegnate, pur continuando a riportare al proprio referente gerarchico, riportano all'OdV per ciò che concerne le attività espletate per suo conto. Con riguardo alle risorse finanziarie, l'OdV potrà disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, del *budget* che il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnargli con cadenza annuale, su proposta dell'OdV stesso.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, nel corso del proprio mandato, l'OdV può chiedere al Consiglio di Amministrazione, mediante comunicazione scritta motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse umane e/o finanziarie. In aggiunta alle risorse sopra indicate, l'OdV può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture dell'ente, così come di consulenti esterni; per questi ultimi, il compenso è corrisposto mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'OdV.

9.5. I compiti e i poteri

Stante le funzioni precipuamente individuate dal Decreto in capo all'Organismo di Vigilanza, vale a dire di controllare il funzionamento e l'osservanza del Modello e curarne l'aggiornamento, spettano pertanto all'OdV, in via generale, i seguenti compiti:

- 1) di verifica e vigilanza sul Modello, ovvero:
 - verificare l'adeguatezza del Modello, ovvero la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
 - verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
 - a tali fini, monitorare l'attività dell'ente effettuando verifiche periodiche e straordinarie (cd. "*spot*"), nonché i relativi *follow-up*;
- 2) di aggiornamento del Modello, ovvero:
 - curare l'aggiornamento del Modello, proponendo, se necessario, al Consiglio di Amministrazione o alle funzioni dell'ente eventualmente competenti l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o

Luchi Fiduciaria S.p.A.

dell'attività dell'ente e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;

3) di informazione e formazione sul Modello, ovvero:

- monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (di seguito, anche, “Destinatari”);
- monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
- riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;

4) di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:

- assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di reporting inerenti al rispetto del Modello;
- esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le sospette violazioni dello stesso;
- informare gli organi competenti, nel proseguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
- segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello e i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;
- in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, l'OdV è sempre tenuto:

- a documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative ed i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni dell'ente interessate;
- a registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nessuno escluso.

L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche le ispezioni ritenute opportune ai fini del

Luchi Fiduciaria S.p.A.

corretto espletamento dei propri compiti;

- di libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti dell'Ente, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività dell'Ente o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture dell'Ente ovvero di consulenti esterni;
- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziare dal Consiglio di Amministrazione.

9.6. Il Regolamento dell'OdV

L'OdV, una volta nominato, redige un proprio regolamento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concreti dell'esercizio della propria azione.

In particolare, nell'ambito di tale regolamento devono essere disciplinati i seguenti profili:

- a) la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte;
- b) la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- c) l'attività legata all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei destinatari del Modello;
- d) la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- e) il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (convocazione e decisioni dell'Organismo, verbalizzazione delle riunioni, ecc.).

Per quanto riguarda, in modo specifico, la calendarizzazione delle riunioni, il Regolamento dovrà prevedere che l'OdV si riunisca con cadenza trimestrale e, comunque, ogni qualvolta lo richiedano le concrete esigenze connesse allo svolgimento delle attività proprie dell'OdV.

9.7. Il riporto informativo verso l'Organismo di Vigilanza

L'OdV, deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni:

- I. che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;

Luchi Fiduciaria S.p.A.

- b) eventuali richieste od offerte di denaro, doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e/o privati;
 - c) eventuali scostamenti significativi dal *budget* o anomalie di spesa emersi dalle richieste di autorizzazione nella fase di consuntivazione del Controllo di Gestione;
 - d) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società, i dipendenti o i componenti degli organi sociali;
 - e) le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti ai sensi del Collettivo Nazionale del Lavoro (“CCNL”), in caso dell’avvio di un procedimento penale a carico degli stessi che abbia ad oggetto attività svolte nell’interesse di Luchi Fiduciaria;
 - f) le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione;
 - g) eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
 - h) eventuali infortuni o malattie che causino un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni almeno per un periodo di quaranta giorni;
 - i) qualsiasi violazione, anche potenziale, della normativa in materia ambientale;
 - j) eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni;
 - k) le informazioni relative alla sussistenza di un conflitto di interessi effettivo o potenziale con la Società.
- II. relative all’attività della Società, che possono assumere rilevanza quanto all’espletamento da parte dell’OdV dei compiti ad esso assegnati, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:
- a) le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti e gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
 - b) le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
 - c) eventuali prospetti riepilogativi di appalti pubblici ottenuti a seguito di gare a livello nazionale e/o internazionale;
 - d) autorizzazioni/licenze in scadenza;
 - e) eventuali informazioni relative all’istituzione di procedimenti amministrativi da parte di Autorità Amministrative (quali, Garante per la protezione dei dati personali, AGCM, ecc.);
 - f) la reportistica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale

Luchi Fiduciaria S.p.A.

della riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008 (annuale), nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della anche relativi a personale dipendente degli appaltatori; gli eventuali aggiornamenti del DVR, a segnalazione, da parte del medico competente, delle situazioni anomale riscontrate nell'ambito delle visite periodiche o programmate;

- g) il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale;
- h) la lista di eventuali sponsorizzazioni, donazioni ed iniziative liberali intraprese da parte della Società nei confronti di associazioni e/o enti, pubblici o privati, con l'indicazione del destinatario e della tipologia di erogazione liberale;
- i) le comunicazioni, da parte della Società di Revisione, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta;
- j) gli incarichi conferiti alla società di revisione diversi dall'incarico di revisione;
- k) verbali conseguenti alle ispezioni svolte dagli organi di controllo e, in particolare, verbali relativi ad attività di accesso a informazioni e/o documenti di natura classificata;
- l) risultanze di tutti gli Audit Interni;
- m) le relazioni periodiche dell'Internal Audit e del Compliance Officer;
- n) eventuali criticità riscontrate in relazione alle tematiche dell'antiriciclaggio e del finanziamento al terrorismo e le relative eventuali segnalazioni inviate all'autorità.

La Società, al fine di facilitare le comunicazioni all'OdV, ha attivato gli opportuni canali di dedicati e, precisamente, una apposita casella di posta elettronica – odv231@luchifid.it – il cui accesso è riservato solo ed unicamente all'OdV. Le comunicazioni possono essere inoltrate per iscritto, anche in forma anonima, all'indirizzo: Organismo di Vigilanza, c/o presso la sede della Società a Milano, in via Borgonuovo 27, 20121 (MI).

Tutte le comunicazione pervenute all'OdV sono conservate, a cura dell'OdV, in un apposito archivio, secondo modalità definite dall'OdV e tali da assicurare la riservatezza circa l'identità di chi ha effettuato la stessa.

9.8. Il riporto informativo dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi sociali

Quanto all'attività di reporting dell'OdV agli organi societari, si rammenta che l'OdV relazione per iscritto, con cadenza **annuale** al Consiglio di Amministrazione sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo pure una anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.

L'attività di *reporting* avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività svolta dall'OdV;
- eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;

Luchi Fiduciaria S.p.A.

- le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello, nonché lo stato di attuazione delle azioni correttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- l'accertamento di comportamenti in violazione del Modello;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica;
- qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

In ogni caso, l'OdV può rivolgersi al Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati. Gli incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservate presso gli uffici dell'OdV.

10. IL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 *bis* del Decreto – come di recente modificato dal D. Lgs. n. 24/2023 attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 in materia di Whistleblowing – il Modello prevede i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare (cfr. par. 12).

Nello specifico, la Società ha implementato **apposita procedura**, parte integrante del Modello, **volta a regolamentare le modalità di gestione delle segnalazioni** (di seguito "**Segnalazioni Whistleblowing**") **nel rispetto della normativa sopracitata ed un apposito sistema**.

In particolare, le Segnalazioni Whistleblowing, unitamente agli eventuali documenti a supporto, devono essere inviate dal segnalante al Comitato individuato dalla Società quale soggetto incaricato di ricevere e gestire le Segnalazioni Whistleblowing rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 composto dal Compliance Officer e dall'Internal Auditor della Società tramite i seguenti canali di segnalazione attraverso le seguenti modalità:

<i>All'attenzione di:</i>	Gestore della Segnalazione
<i>Piattaforma informatica</i>	Disponibile sul sito/intranet https://luchifiduciaria.integrityline.com/ e seguendo le indicazioni ivi riportate.
<i>Tramite posta, mediante la dicitura "Riservato e Confidenziale Segnalazione Whistleblowing", all'indirizzo di posta ordinaria:</i>	Gestore della Segnalazione c/o Luchi Fiduciaria SpA, sede amministrativa: Corso Rodolfo Montevicchio n. 38, 10129 Torino. La Segnalazione Whistleblowing deve essere inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento (laddove voglia indicare la propria identità); la seconda con la Segnalazione Whistleblowing, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla Segnalazione Whistleblowing. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura " <i>Strettamente confidenziale e riservato/Segnalazione Whistleblowing</i> ".

<i>In forma orale⁸</i>	Tramite richiesta di incontro diretto con il Gestore della Segnalazione, previa fissazione di appuntamento ovvero attraverso il sistema di messaggistica vocale disponibile sulla piattaforma informatica, previo consenso da parte del Segnalante.

Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della Segnalazione Whistleblowing viene inviato al segnalante apposito avviso di ricevimento ed entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, **entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione Whistleblowing** viene fornito riscontro.

Inoltre, nell'ipotesi in cui il Gestore della Segnalazione riceva segnalazioni rilevanti ai sensi del Decreto coinvolgerà nelle proprie attività relative alla gestione della segnalazione anche l'OdV, dando apposite informative, garantendo la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione salvo eventuali obblighi di legge.

In particolare l'OdV dovrà ricevere:

- ➔ immediata informativa su segnalazioni rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e del Modello affinché, nell'esercizio della sua attività di vigilanza, possa condividere le proprie eventuali osservazioni e partecipare all'istruttoria o comunque seguirne l'andamento;
- ➔ un aggiornamento periodico sull'attività complessiva di gestione delle segnalazioni, al fine di verificare il funzionamento del sistema whistleblowing e proporre all'ente eventuali necessità di suo miglioramento.

Inoltre, si precisa che ai sensi del D. Lgs. 24/2023, **l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le Segnalazioni Whistleblowing può essere denunciata all'ANAC**, per i provvedimenti di propria competenza.

La suddetta disposizione normativa specifica che **tutti gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli**. Invero, è nullo il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, nonché il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile e qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. In questi casi, è onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della Segnalazione Whistleblowing, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla Segnalazione Whistleblowing stessa.

⁸ In occasione dell'incontro, la Segnalazione Whistleblowing, previo consenso del Segnalante, è documentata a cura del Gestore e mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In quest'ultimo caso, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Luchi Fiduciaria S.p.A.

Per un dettaglio delle modalità di gestione e tutele si rinvia alla procedura allegata.

11. IL CODICE ETICO

Così come previsto dalle Linee Guida, il Codice Etico è uno dei protocolli fondamentali per la costruzione di un valido Modello, ai sensi del Decreto, idoneo a prevenire i reati presupposto indicati dallo stesso Decreto.

Sulla base dello schema di Codice Etico predisposto da Assofiduciaria, la Società ha adottato il proprio Codice Etico al fine di definire i principi di condotta negli affari della Società e assolvere quindi al compito di identificare i valori fondanti del modo in cui la Società intende essere e offrire i propri servizi fiduciari, sviluppare i progetti e assolvere alle proprie responsabilità, proponendosi come modello di riferimento per tutti coloro che operano e/o che intrattengono rapporti con Luchi Fiduciaria, adeguando i propri comportamenti ai principi di onestà, lealtà e correttezza.

Invero, il Codice Etico individua e definisce, in generale, gli standard di comportamento a cui la Società nel suo complesso deve attenersi, quali: riservatezza fiduciaria (nei limiti previsti dalla vigente normativa), legalità, equità e eguaglianza, integrità e correttezza professionale, trasparenza e diligenza, imparzialità, leale concorrenza, prevenzione dei conflitti di interesse, tutela della persona, protezione della salute e salubrità dei luoghi di lavoro.

In sintesi, il Codice Etico richiede ai propri destinatari⁹ di adeguare il loro comportamento a specifiche **politiche di condotta** nello stesso riportate con riferimento a:

- modalità generali di comportamento;
- coinvolgimento-conflitto di interesse;
- riservatezza e informazioni privilegiate;
- regali, omaggi e utilizzo del denaro;
- rapporti con dipendenti e collaboratori (*i.e.*, politiche di selezione; divieto di discriminazione; condizioni di lavoro; contrasto allo sfruttamento; condotta sul luogo di lavoro);
- rapporti con i terzi (*i.e.*, relazioni con i clienti, relazioni con i fornitori, relazioni con la Pubblica Amministrazione);
- trasparenza delle attività contabili;
- ambiente di lavoro e sicurezza;
- rapporti con organizzazioni politiche e sindacali;
- rapporti con gli organi di informazioni;
- segnalazioni al Collegio Sindacale.

Allo scopo di assicurare una effettiva e piena applicazione del Codice Etico, è facoltà della Società definire eventuali sanzioni, proporzionate alle rispettive violazioni del Codice Etico nel rispetto delle regolamentazioni interne e delle vigenti disposizioni in materia giuslavoristica.

⁹ Tra i destinatari del Codice Etico, sono inclusi: gli esponenti aziendali (come individuati dalle fonti normative e/o dalla società), gli Organi di Controllo e di Vigilanza (Collegio Sindacale), preposti alle funzioni di Compliance, di Controllo dei rischi e di Revisione, i dipendenti della Società.

Luchi Fiduciaria S.p.A.

11.1. Codici di Autodisciplina Assofiduciaria

Il Consiglio di Amministrazione di Luchi Fiduciaria ha altresì approvato e adottato, con delibera del 30.03.2022, i seguenti Codici di autodisciplina emanati da Assofiduciaria:

- Codice di autodisciplina recante **disposizioni su organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo** per le società fiduciarie non iscritte nella sezione separata dell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB;
- Codice di autodisciplina recante **disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo** per le società fiduciarie non iscritte nella sezione separata dell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB;
- Codice di autodisciplina recante disposizioni per **la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo** per le società fiduciarie non iscritte nella sezione separata dell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB.

12. IL SISTEMA DISCIPLINARE DI LUCHI FIDUCIARIA

12.1. L'elaborazione e l'adozione del Sistema Disciplinare

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato, ai fini dell'esclusione di responsabilità della Società, se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate.

Luchi Fiduciaria ha, quindi, adottato un sistema disciplinare (di seguito, anche "**Sistema Disciplinare**") precipuamente volto a sanzionare la violazione dei principi, delle norme e delle misure previste nel Modello e nei relativi Protocolli, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché delle norme di legge o di regolamento vigenti.

Sulla scorta di tale Sistema Disciplinare, sono passibili di sanzione sia le violazioni del Modello e dei relativi Protocolli commesse dai soggetti posti in posizione "apicale" – in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo della Società stessa – sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto di Luchi Fiduciaria.

Nel rispetto di quanto previsto anche dalla Linee Guida di Confindustria, l'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle relative sanzioni, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del Sistema Disciplinare.

12.2. La struttura del Sistema Disciplinare

Il Sistema Disciplinare, unitamente al Modello di cui costituisce uno fra i principali protocolli, è consegnato, anche per via telematica o su supporto informatico, ai soggetti in posizione apicale e ai

Luchi Fiduciaria S.p.A.

dipendenti.

12.2.1. I destinatari del Sistema Disciplinare

I Soggetti Apicali

Le norme ed i principi contenuti nel Modello e nei Protocolli a esso connessi devono essere rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono, in seno all'organizzazione di Luchi Fiduciaria, una posizione cd. "apicale".

A mente dell'art. 5, I comma, lett. a) del Decreto, rientrano in questa categoria le persone "che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale", nonché i soggetti che "esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo" dell'ente.

Assume rilevanza, la posizione dei componenti dell'organo di amministrazione della Società (di seguito, anche "Amministratori"), quale che sia il sistema prescelto tra quelli indicati dal legislatore (amministratore unico/consiglio di amministrazione).

Inoltre, nel novero dei Soggetti Apicali, vanno ricompresi, alla stregua dell'art. 5 del Decreto, i soggetti dotati di autonomia finanziaria e funzionale, i membri del Collegio Sindacale/il Sindaco Unico, nonché – ove presenti – i preposti delle sedi secondarie. Tali soggetti possono essere legati alla Società sia da un rapporto di lavoro subordinato (si pensi al caso di taluni dirigenti dotati di particolare potere finanziario o di autonomia), sia da altri rapporti di natura privatistica (ad esempio, mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.).

I dipendenti

L'art. 7, IV comma, lett. b) del Decreto prescrive l'adozione di un idoneo Sistema Disciplinare che sanzioni le eventuali violazioni delle misure previste nel Modello poste in essere dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto "apicale".

Assume rilevanza, a tale proposito, la posizione di tutti i dipendenti di Luchi Fiduciaria legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall'inquadramento aziendale riconosciuti (ad es., dirigenti non "apicali", quadri, impiegati, operai, lavoratori a tempo determinato, lavoratori con contratto di inserimento, ecc.; di seguito, anche "Dipendenti").

Nell'ambito di tale categoria, rientrano anche i Dipendenti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e/o compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es., il Responsabile e gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione, gli Addetti al Primo Soccorso, gli Addetti alla Protezione Incendi, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ecc.)

Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello

Il presente Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del Modello commesse da soggetti anche diversi da quelli sopra indicati.

Si tratta, in particolare, di tutti i soggetti (di seguito, collettivamente denominati anche "Terzi Destinatari") che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in

Luchi Fiduciaria S.p.A.

relazione alla struttura societaria ed organizzativa della Società, ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un soggetto “apicale”, ovvero in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per Luchi Fiduciaria.

Nell’ambito di tale categoria, possono farsi rientrare:

- tutti coloro che intrattengono con Luchi Fiduciaria un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es., gli appaltatori, subappaltatori, i collaboratori a progetto, i consulenti, i lavoratori somministrati, i collaboratori in virtù di contratto di servizi);
- i soggetti che operano per la società incaricata della revisione (di seguito, indicati anche solo come “Revisore”), cui Luchi Fiduciaria può demandare il compito di curare il controllo contabile;
- i collaboratori a qualsiasi titolo;
- i procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società;
- i soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- i contraenti e i partner.

12.2.2. Le condotte rilevanti ai sensi dell’applicazione del Sistema Disciplinare

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva (laddove applicabili), costituiscono violazioni del Modello tutte le condotte, commissive o omissive (anche colpose), che siano idonee a ledere l’efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del Decreto.

Nel rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze ad essa inerenti, si ritiene opportuno definire le possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità.

In particolare, per la Parte Speciale A assumono rilevanza le seguenti condotte:

- 1) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni non gravi delle procedure aziendali e/o del Modello e dei relativi Protocolli realizzate nell’ambito delle attività “sensibili” di cui alle Aree a rischio identificate nella Parte Speciale A del Modello, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 3,4 e 5;
- 2) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di gravi e/o reiterate violazioni delle procedure aziendali e/o del Modello e dei relativi Protocolli realizzate nell’ambito delle attività “sensibili” di cui alle Aree a rischio identificate nella Parte Speciale A del Modello, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 3, 4 e 5;
- 3) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel Decreto;
- 4) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la

Luchi Fiduciaria S.p.A.

responsabilità della Società ai sensi del Decreto;

illeciti di cui all'art. 21 del D. Lgs. 24/2023 in materia di Whistleblowing nonché violazioni della relativa procedura emanata dalla Società. A titolo esemplificativo: (i) violazione delle misure di tutela della riservatezza del segnalante e degli altri soggetti, previste dalla normativa; (ii) adozione di condotte volte ad ostacolare o tentare di ostacolare la segnalazione; (iii) adozione di misure discriminatorie e atti ritorsivi nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni e degli altri soggetti tutelati; (iv) mancato svolgimento delle attività di verifica ed analisi delle segnalazioni ricevute; (v) nonché all'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate. Rilevano, altresì, la mancata istituzione di canali di segnalazione o la mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi alla normativa.

È opportuno definire, inoltre, le possibili violazioni concernenti il settore della salute e sicurezza sul lavoro (Parte Speciale B), anch'esse graduate secondo un ordine crescente di gravità:

- 5) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 7, 8 e 9;
- 6) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 8 e 9;
- 7) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "grave" ai sensi dell'art. 583, comma 1, cod. pen., all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nel successivo n. 9;
- 8) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "gravissima" ai sensi dell'art. 583, comma 1, cod. pen., all'integrità fisica ovvero la morte di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

12.2.3. Le sanzioni

Il Sistema Disciplinare prevede con riguardo ad ognuna delle condotte rilevanti le sanzioni astrattamente comminabili per ciascuna categoria di soggetti tenuti al rispetto del Modello.

In ogni caso, ai fini dell'applicazione delle sanzioni si deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata, nonché delle seguenti circostanze:

- a) la gravità della condotta o dell'evento che quest'ultima ha determinato;
- b) la tipologia della violazione;
- c) le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta;
- d) all'intensità del dolo o al grado della colpa.

Ai fini dell'eventuale aggravamento della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:

- i. l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;

Luchi Fiduciaria S.p.A.

- ii. l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- iii. l'eventuale recidività del suo autore.

Le sanzioni nei confronti dei Soggetti Apicali

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni rilevanti da parte di un Soggetto Apicale, ove tale soggetto non sia inquadrabile nei Dipendenti, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- ammonizione scritta;
- la diffida al puntuale rispetto del Modello;
- la decurtazione degli emolumenti per un importo deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
- la revoca dall'incarico.

Qualora la violazione sia contestata ad un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, saranno applicate le sanzioni previste per i Dipendenti nel successivo paragrafo.

In particolare:

- a) per le violazioni di cui ai nn. 1), e 6) del paragrafo 12.2.2., sarà applicata la sanzione dell'ammonizione scritta ovvero quella della diffida al rispetto del Modello;
- b) per le violazioni di cui ai nn. 2) e 7) del paragrafo 12.2.2., sarà applicata la sanzione della diffida al rispetto delle previsioni del Modello ovvero quella della decurtazione degli emolumenti per l'ammontare deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
- c) per le violazioni di cui ai nn. 3) e 8) del paragrafo 12.2.2., sarà applicata la sanzione della decurtazione degli emolumenti ovvero quella della revoca dall'incarico;
- d) per le violazioni di cui ai nn. 4) e 9) del paragrafo 12.2.2., sarà applicata la sanzione della revoca dall'incarico.

Con riferimento alla violazione di cui al n. 5 del paragrafo 12.2.2. si applicheranno le sanzioni di cui sopra graduate a seconda della gravità della condotta.

Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 12.2.2. da parte di un soggetto qualificabile come dirigente, saranno applicate le sanzioni previste dal CCNL Commercio secondo i principi di proporzionalità e gradualità.

Le sanzioni nei confronti dei Dipendenti

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 12.2.2. da parte di un soggetto qualificabile come dipendente, saranno applicate le sanzioni previste dal CCNL Commercio.

Nello specifico, al dipendente responsabile di più mancanze sono applicabili, secondo il principio di

Luchi Fiduciaria S.p.A.

proporzionalità e gradualità, le seguenti sanzioni disciplinari:

- biasimo verbale;
- biasimo inflitto per iscritto;
- multa non superiore a 4 ore della normale retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
- licenziamento disciplinare con o senza preavviso.

In particolare:

- a) per le violazioni di cui ai nn. 1), e 6) del paragrafo 12.2.2., sarà applicata la sanzione del biasimo verbale ovvero quella del biasimo scritto;
- b) per le violazioni di cui ai nn. 2) e 7) del paragrafo 12.2.2., sarà applicata la sanzione del biasimo scritto ovvero quella della multa;
- c) per le violazioni di cui ai nn. 3) e 8) del paragrafo 12.2.2., sarà applicata la sanzione della multa ovvero quella della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- d) per le violazioni di cui ai nn. 4) e 9) del paragrafo 12.2.2., sarà applicata la sanzione del licenziamento con o senza preavviso a seconda della gravità della condotta.

Con riferimento alla violazione di cui al n. 5 del paragrafo 12.2.2. si applicheranno le sanzioni di cui sopra graduate a seconda della gravità della condotta.

Le sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 12.2.2. da parte di un Terzo Destinatario, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto del Modello, pena l'applicazione di una penale ovvero la sospensione o risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società;
- l'applicazione di una penale, convenzionalmente prevista;
- la sospensione del rapporto contrattuale in essere e del pagamento del relativo corrispettivo;
- la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società.

Le clausole e le relative sanzioni possono variare in base alla tipologia del soggetto qualificabile come Terzo Destinatario (a seconda del caso che agisca in nome e per conto della Società o meno).

Nel caso in cui le violazioni previste del paragrafo 12.2.2., siano commesse da lavoratori somministrati ovvero nell'ambito di contratti di appalto di opere o di servizi, le sanzioni verranno applicate, all'esito dell'accertamento positivo delle violazioni da parte del lavoratore, nei confronti del somministratore o dell'appaltatore.

Nell'ambito dei rapporti con i Terzi Destinatari, la Società inserisce, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali relativi, apposite clausole volte a prevedere, in caso di violazione del Modello, l'applicazione delle misure sopra indicate.

12.2.4. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni

Il procedimento di irrogazione ha di regola inizio a seguito della ricezione, da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti della comunicazione con cui l'OdV segnala l'avvenuta violazione del Modello. In ogni caso, l'organo amministrativo o gli organi aziendali a ciò deputati possono comunque attivarsi autonomamente anche in assenza di segnalazione da parte dell'OdV.

Più precisamente, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione (anche anonima) ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, l'OdV espleta gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività e ritenuti opportuni.

Esaurita l'attività di verifica e di controllo, l'OdV valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, se si è effettivamente verificata una violazione sanzionabile del Modello. In caso positivo, segnala la violazione agli organi aziendali competenti; in caso negativo, può trasmettere la segnalazione alle altre funzioni competenti ai fini della valutazione della eventuale rilevanza della condotta rispetto alle altre leggi o regolamenti applicabili.

Qualora riscontri la violazione del Modello, l'OdV trasmette agli Organi Sociali una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

In tutti i casi deve essere disposta l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni. Nell'ipotesi in cui l'interessato sia anche dipendente della Società devono essere rispettate tutte le procedure obbligatorie previste dallo Statuto dei Lavoratori, senza alcuna limitazione.

13. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI

13.1. La comunicazione e il coinvolgimento sul Modello e sui Protocolli connessi

Al fine di assicurare un corretto ed efficace funzionamento del Modello, la Società si impegna ad implementare la divulgazione dello stesso, adottando le più opportune iniziative per promuoverne e diffonderne la conoscenza differenziando i contenuti a seconda dei Destinatari. In particolare, garantendo la comunicazione formale dello stesso a tutti i soggetti riferibili alla Società mediante invio di copia elettronica integrale, nonché mediante idonei strumenti divulgativi e l'affissione in luogo accessibile a tutti.

Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del Modello, una sintesi dello stesso è messa a disposizione su richiesta e/o inviato via email nonché la Parte Generale ed il Codice Etico sono pubblicati sul sito.

Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello nonché dei Protocolli ad esso connessi da parte di Terzi Destinatari, è previsto l'inserimento nel contratto di

Luchi Fiduciaria S.p.A.

riferimento di una apposita clausola, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa in tal senso.

L'OdV promuove, anche mediante la predisposizione di appositi piani implementati dalla Società, e monitora tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

La Società promuove adeguati sistemi di comunicazione e coinvolgimento dei destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla SSL, con particolare riguardo ai seguenti profili:

- i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività aziendale;
- le misure e le attività di prevenzione e protezione adottate;
- i rischi specifici cui ciascun lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
- i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
- la nomina dei soggetti cui sono affidati specifici compiti in materia di SSL (ad esempio, RSPP, ASPP, APS, API, RLS, medico competente).

Il coinvolgimento dei soggetti interessati può essere assicurato anche mediante la loro consultazione preventiva in occasione di apposite riunioni periodiche.

13.2. La formazione e l'addestramento sul Modello e sui Protocolli connessi

In aggiunta alle attività connesse alla Informazione dei Destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante formazione, ovvero di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della Società, delle iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, al fine di incrementare la cultura di eticità all'interno della Società.

In particolare, è previsto che i principi del Modello, e in particolare quelli del Codice Etico che ne è parte, siano illustrati alle risorse aziendali attraverso apposite attività formative (ad es. corsi, seminari, questionari, ecc.), a cui è posto obbligo di partecipazione e le cui modalità di esecuzione sono pianificate dall'OdV mediante predisposizione di specifici Piani, approvati dal Consiglio di Amministrazione e implementati dalla Società.

La Società potrà prevedere, peraltro, che i corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello siano in futuro differenziati in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come "apicali" alla stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come "a rischio" ai sensi del Modello.

La Società promuove, inoltre, la formazione e l'addestramento dei Destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla SSL, al fine di assicurare un'adeguata consapevolezza circa l'importanza sia della conformità delle azioni rispetto al Modello, sia delle possibili conseguenze connesse a violazioni dello stesso; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla formazione ed all'addestramento dei soggetti che svolgono compiti in materia di SSL.

Luchi Fiduciaria S.p.A.

A tali fini, è definito, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato, da parte della Società, un programma di formazione ed addestramento periodici dei Destinatari del Modello – con particolare riguardo ai lavoratori neoassunti, per i quali è necessaria una particolare qualificazione – in materia di SSL, anche con riferimento alla sicurezza aziendale e ai differenti profili di rischio (ad esempio, squadra antincendio, pronto soccorso, preposti alla sicurezza, ecc.). In particolare, si prevede che la formazione e l'addestramento siano differenziati in base al posto di lavoro ed alle mansioni affidate ai lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

13. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'OdV ha il compito di monitorare il necessario e continuo aggiornamento e adeguamento del Modello, ivi incluso il Codice Etico, eventualmente suggerendo mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, o alle funzioni aziendali di volta in volta competenti, le correzioni e gli adeguamenti necessari o opportuni.

L'Amministratore Delegato è responsabile, unitamente alle funzioni aziendali eventualmente interessate, dell'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso, di integrazioni legislative.

ALLEGATO 1: I REATI PRESUPPOSTO

Si fornisce, di seguito, una sintetica indicazione delle categorie di reati rilevanti a mente del Decreto.

La prima tipologia di reati cui, a mente del Decreto, consegue la responsabilità amministrativa dell'Ente è quella dei **reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione**, che vengono dettagliati agli **artt. 24** (*"Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture"*¹⁰) e **25** (*"Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione"*¹¹) del Decreto, ovvero:

- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, II comma, n. 1, cod. pen.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.)¹²;
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter cod. pen.)¹³;
- corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 cod. pen.)¹⁴;
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 cod. pen.)¹⁵;
- circostanze aggravanti (art. 319 bis cod. pen.);
- corruzione in atti giudiziari (artt. 319 ter e 321 cod. pen.)¹⁶;
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.)¹⁷;
- istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)¹⁸;
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (artt. 320 e 321 cod. pen.)¹⁹;
- peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis cod. pen.)²⁰;
- concussione (art. 317 cod. pen.)²¹;
- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis cod. pen.)²²;
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (316 ter cod. pen.)²³;

¹⁰ Rubrica modificata dal D.Lgs. 75/2020.

¹¹ Rubrica modificata, da ultimo, dal D.L. 92/2024 convertito, con modificazioni, dalla L. 112/2024.

¹² Modificato, da ultimo, dal D.L. 4/2022 convertito, con modificazioni, dalla L. 25/2022.

¹³ Modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 150/2022.

¹⁴ Modificato, da ultimo, dalla L. 3/2019.

¹⁵ Modificato, da ultimo, dalla L. 69/2015.

¹⁶ Modificato, da ultimo, dalla L. 69/2015.

¹⁷ Aggiunto dalla L. 190/2012 e modificato, da ultimo, dal D. Lgs. 75/2020.

¹⁸ Modificato, da ultimo, dalla L. 161/2017.

¹⁹ Modificato, da ultimo, dalla L. 161/2017.

²⁰ Modificato, da ultimo, dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024.

²¹ Modificato dalla L. n. 69/2015.

²² Modificato, da ultimo, dal D.L. 13/2022.

²³ Modificato, da ultimo, dal D.L. 13/2022

Luchi Fiduciaria S.p.A.

- traffico di influenze illecite (art 346 bis cod. pen.)²⁴;
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.)²⁵;
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986)²⁶;
- peculato (art. 314, comma 1, cod. pen.)²⁷;
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 cod. pen.)²⁸;
- turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.)²⁹;
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis cod. pen.)³⁰;
- indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis cod. pen.)³¹.

Con riferimento alle fattispecie di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316 del codice penale, sopra indicate, si specifica che rilevano qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea³².

L'art. **25 bis** del Decreto – introdotto dall'art. 6 della Legge 23 settembre 2001, n. 409 e modificato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99 – richiama, poi, i **reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori da bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**, modificati poi dal D.lgs. n. 125 del 27 luglio 2016:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen);
- alterazione di monete (art. 454 cod. pen);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cod. pen);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod. pen);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, cod. pen);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.)³³;

²⁴ Modificato, da ultimo, dalla L. 114/2024.

²⁵ Aggiunto dal D.Lgs. 75/2020.

²⁶ Aggiunto dal D.Lgs. 75/2020.

²⁷ Aggiunto dal D.Lgs. 75/2020.

²⁸ Aggiunto dal D.Lgs. 75/2020.

²⁹ Introdotto dalla L. 137/2023.

³⁰ Introdotto dalla L. 137/2023.

³¹ Introdotto dalla L. 112/2024.

³² Previsione introdotta dal D.Lgs. 75/2020.

³³ Introdotto dalla L. 99/2009.

Luchi Fiduciaria S.p.A.

- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.)³⁴.

Un'ulteriore e importante tipologia di reati cui è ricollegata la responsabilità amministrativa dell'Ente è, inoltre, costituita dai **reati societari**, categoria disciplinata dall'**art. 25 ter** del Decreto, disposizione introdotta dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che individua le seguenti fattispecie, così come modificate dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, dal D.lgs. n. 38 del 15 marzo 2017, dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 e dal D. Lgs. n. 19 del 2 marzo 2023:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ. nella sua nuova formulazione disposta dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ., nella sua nuova formulazione disposta dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69);
- falso in prospetto (art. 2623 cod. civ., abrogato dall'art. 34 della L. n. 262/2005, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)³⁵;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.)³⁶;
- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- **corruzione tra privati** (art. 2635, comma III cod. civ., introdotto dalla L. 190/2012, modificato dal D. Lgs. 38/2017 e dalla L. 3/2019);

³⁴ Introdotto dalla L. 99/2009.

³⁵ L'art. 2623 del c.c. (Falso in prospetto) è stato abrogato dalla L. 262/2005, che ha riprodotto la medesima previsione di reato tramite l'introduzione dell'art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche T.U.F). Tale nuova disposizione incriminatrice, allo stato, non è testualmente annoverata fra i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001. Parte della dottrina ritiene comunque che l'art. 173 bis TUF, seppure non richiamato dal D.lgs. 231/2001, sia rilevante per la responsabilità amministrativa degli enti, poiché deve ritenersi in continuità normativa con il precedente art. 2623 c.c. La giurisprudenza, invece, si è pronunciata in senso contrario, seppure sul diverso reato di cui all'art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione) [vedi nota seguente], ritenendo quel reato non più fonte di responsabilità ex D.lgs. 231/2001 e facendo leva sul principio di legalità delle norme contenute nel Decreto. Vista la mancanza di una pronuncia specifica sull'art. 2623, analoga a quella intervenuta per l'art. 2624, in via cautelativa, si è deciso di considerare astrattamente il reato nel Modello.

³⁶ Si segnala che il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE), entrato in vigore il 7 aprile 2010, ha abrogato l'art. 2624 del codice civile - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione - reinserendo, peraltro, la medesima fattispecie all'interno dello stesso D.Lvo 39/2010 (art. 27), il quale però, non è richiamato dal D.Lgs. 231/2001. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34776/2011, hanno stabilito che la fattispecie di falsità in revisione già prevista dall'art. 2624 c.c. non può più essere considerata fonte della responsabilità da reato degli enti, atteso che il suddetto articolo è stato abrogato dal D.lgs. 39/2010. La Corte ha infatti evidenziato come l'intervento legislativo che ha riformato la materia della revisione contabile abbia voluto intenzionalmente sottrarre i reati dei revisori dall'ambito di operatività del d.lgs. 231/2001 e come, dunque, alla luce del principio di legalità che lo governa, non possa che concludersi per l'intervenuta sostanziale abolizione dell'illecito da falso in revisione.

Luchi Fiduciaria S.p.A.

- **istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635 bis cod. civ., introdotto dal D. Lgs. 38/2017 e modificato dalla L. 3/2019);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggio (art. 2637 cod. civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ., modificato dalla L. n. 62/2005 e dalla L. n. 262/2005);
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023, introdotto dal D. Lgs. 19/2023).

L'intervento riformatore non si è fermato e, con la Legge 14 gennaio 2003, n. 7, è stato introdotto l'art. **25 quater**, con cui si estende ulteriormente l'ambito di operatività della responsabilità amministrativa da reato **ai delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

Successivamente, la Legge 11 agosto 2003, n. 228, ha introdotto l'art. **25 quinquies**, poi modificato dalla L. n. 199/2016, a mente del quale l'Ente è responsabile per la commissione dei **delitti contro la personalità individuale**:

- riduzione in o mantenimento in schiavitù (art. 600 cod.pen);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 cod.pen);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 cod.pen);
- prostituzione minorile (art. 600-bis commi 1 e 2 cod.pen);
- pornografia minorile (art. 600-ter cod.pen);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod.pen);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 cod.pen.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod.pen);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis cod.pen.);
- adescamento di minori (art. 609 undecies cod. pen.).

La L. n. 62/2005, c.d. Legge Comunitaria, e la L. n. 262/2005, meglio conosciuta come Legge sul Risparmio, hanno ancora incrementato il novero delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto. È stato, infatti, introdotto l'art. **25 sexies**, relativo ai **reati di abuso dei mercati** (c.d. market abuse):

- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. n. 58/1998);
- manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. n. 58/1998).

Tali reati sono stati successivamente modificati dal D.lgs. n. 107 del 2018 "*Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di*

Luchi Fiduciaria S.p.A.

mercato”, che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE, e, da ultimo, dalla Legge n. 238 del 2021.

La legge 9 gennaio 2006, n. 7, ha, inoltre, introdotto l’art. **25 quater.1** del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa da reato dell’Ente nell’ipotesi che sia integrata la fattispecie di **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583 bis cod. pen.).

In seguito, la Legge 16 marzo 2006, n. 146, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli Enti per alcuni **reati aventi carattere transnazionale**.

La fattispecie criminosa si considera tale, quando, nella realizzazione della stessa, sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia per essa prevista l’applicazione di una sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione, nonché, quanto alla territorialità, sia commessa in più di uno Stato; sia commessa in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; sia commessa anche in un solo Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo avvenga in un altro Stato; sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

I reati a tale fine rilevanti sono:

- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazioni a delinquere di tipo mafioso anche straniere art. 416 bis cod. pen.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86, Allegato 1, D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377 bis e 378 cod. pen.).

Il Legislatore italiano ha novellato il Decreto mediante la Legge 3 agosto 2007, n. 123, e, in seguito, mediante il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Con la L. n. 123/2007, è stato introdotto l’art. **25 septies** del Decreto, poi sostituito dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede la responsabilità degli Enti per i **reati di omicidio colposo e lesioni colpose**

Luchi Fiduciaria S.p.A.

gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro:

- omicidio colposo (art. 589 cod. pen), con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 cod. pen), con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
-

Il D.Lgs. n. 231/2007 ha introdotto l'art. **25 octies** del Decreto, a mente del quale l'Ente è responsabile per la commissione dei reati di **ricettazione** (art. 648 cod. pen.), **riciclaggio** (art. 648 bis cod. pen.) e **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648 ter cod. pen.).

Inoltre, con la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 "*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*" ha introdotto la nuova fattispecie dell'**auto-riciclaggio** (art. 648 ter 1 c.p.) e, contestualmente, ha previsto un aumento delle sanzioni previste per il reato di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. Da ultimo, il D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195, "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale*", in vigore dal 15 dicembre 2021, ha inoltre introdotto significative modifiche al codice penale, e in particolare alle fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

Per tutte tali fattispecie il Decreto prevede l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto ai delitti colposi e alle contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi e una diversa risposta sanzionatoria a seconda che il reato presupposto consista in un delitto o in una contravvenzione.

La Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto, infine, l'art. **24 bis** del Decreto, che estende la responsabilità degli Enti anche ad alcuni **reati c.d. informatici**:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod. pen., modificato dalla L. 90/2024);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater cod. pen., modificato dalla L. 238/2021 e, da ultimo, dalla L. 90/2024);
-
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater cod. pen., modificato dalla L. 238/2021 e, da ultimo, dalla L. 90/2024);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cod. pen., modificato dalla L. 238/2021 e dalla L. 90/2024);

Luchi Fiduciaria S.p.A.

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod. pen., modificato dalla L. 90/2024);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (Art. 635 ter cod. pen., modificato dalla L. 90/2024);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater cod. pen., modificato dalla L. 90/2024);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies cod. pen., modificato dalla L. 90/2024);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies cod. pen.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater*.1 cod. pen., introdotto dalla L. 90/2024 in sostituzione dell'abrogato art. 615 *quinquies* c.p.);
- estorsione (art. 629, 3° comma cod. pen., introdotto dalla L. 90/2024);
- documenti informatici (art. 491 bis cod. pen.);
- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

L'art. 491 bis cod. pen. (*"se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici"*) estende le disposizioni in tema di falso in atto pubblico alle falsità riguardanti un documento informatico; i reati richiamati sono i seguenti:

- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 cod. pen.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 cod. pen.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 cod. pen.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 cod. pen.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 cod. pen.);
- falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.);
- falsità materiale commessa dal privato (art. 482 cod. pen.);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.);
- falsità in registri e notificazioni (art. 484 cod. pen.);
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 cod. pen.);

Luchi Fiduciaria S.p.A.

- altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 cod. pen.);
- uso di atto falso (art. 489 cod. pen.);
- soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 cod. pen.);
- copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 cod. pen.);
- falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 cod. pen.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies cod. pen.).

La Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha introdotto l'art. **24 ter** e, dunque, la responsabilità degli enti per la commissione dei **delitti di criminalità organizzata**³⁷:

- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cod. pen.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter cod. pen.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.);
- delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9.10.1990, n. 309);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a) n. 5 c.p.p.)

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, ha ampliato le ipotesi di reato di falso previste dall'**art. 25 bis** del decreto, che prevede la responsabilità degli enti per i reati di **falsità in monete, in carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** ossia:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto di modelli e disegni (art. 473 cod. pen.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.).

³⁷ I delitti di criminalità organizzata erano prima rilevanti, ai fini del Decreto, solo se aventi carattere transnazionale.

Luchi Fiduciaria S.p.A.

Il medesimo intervento legislativo ha introdotto **l'art. 25 bis 1**, volto a prevedere la responsabilità degli enti per i reati contro l'industria e il commercio nonché l'art. **25 novies** volto a prevedere la responsabilità degli enti per i **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**.

Quanto ai primi, assumono rilevanza i seguenti reati:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod.pen);
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis);
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod.pen);
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod.pen);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod.pen);
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen);
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter cod. pen);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater cod. pen);

Con riferimento alla tutela del diritto di autore, devono considerarsi i seguenti reati previsti e puniti dagli artt. 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis (come modificato dal D.L. 131/2024 convertito con modificazioni dalla L. 166/2024), 171-ter (come modificato dalla L. n. 93/2023 e, da ultimo, dal D.L. 131/2024 convertito con modificazioni dalla L. 166/2024), 171-septies (come modificato dal D.L. 131/2024 convertito con modificazioni dalla L. 166/2024) e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Inoltre, l'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto l'**articolo 25-decies**, a mente del quale l'ente è ritenuto responsabile per la commissione del reato previsto dall'art. 377-bis del codice penale ovvero **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**.

Successivamente il D.lgs. 121/2011 ha introdotto nel Decreto l'**art. 25 undecies**, che ha esteso la responsabilità amministrativa da reato degli enti ai c.d. **reati ambientali**, ovvero a due contravvenzioni di recente introduzione nel codice penale (artt. 727-bis c.p. e 733-bis c.p.) nonché ad una serie di fattispecie di reato già previste dal c.d. Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006) e da altre normative speciali a tutela dell'ambiente (L. n. 150/1992, L. n. 549/1993, D.lgs. n. 202/2007).

Di seguito, è stata pubblicata la Legge 22 maggio 2015, n. 68 recante *Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente* (GU n.122 del 28-5-2015) in vigore dal 29/05/2015 che ha introdotto nel codice penale il titolo VI - bis dedicato ai delitti contro l'ambiente. In particolare, ad integrazione delle fattispecie già previste e punite a titolo contravvenzionale dal Codice dell'ambiente (D. lgs. 152/2006) vengono introdotte nel codice penale diverse fattispecie di reato, tra cui i seguenti reati, rilevanti anche ai sensi del Decreto:

- art. 452 bis - Inquinamento ambientale;

Luchi Fiduciaria S.p.A.

- art. 452 quater - Disastro ambientale;
- art. 452-quinquies- Delitti colposi contro l'ambiente;
- Art. 452 sexies - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
- Art. 452 octies- Circostanze aggravanti.

Il 22 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21 recante *“Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale”*. Il decreto ha, tra l'altro, abrogato alcune fattispecie previste da leggi speciali, tra cui il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del d.lgs 152/2006), richiamato nell'elenco dei reati presupposto mediante rinvio alle norme indicate (art 25 undecies). La medesima fattispecie è stata ad ogni modo introdotta nel codice penale all'art. 452 quaterdecies c.p. (reato di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti). Pertanto, il richiamo alla disposizione abrogata si intende riferito alla nuova norma del codice penale.

In attuazione della direttiva comunitaria 2009/52/CE è stato emanato il d.lgs. 109/2012 che, tra l'altro, ha sancito l'inserimento dell'articolo **25-duodecies** con la seguente previsione: **“Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** - in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - ovvero del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno - si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro”. Tale articolo è stato modificato dalla Legge n. 161/2017 di riforma del Codice Antimafia (D.lgs. 159/2011), che ha introdotto tre nuovi commi, che prevedono due nuovi reati presupposto connessi all'immigrazione clandestina di cui, rispettivamente, all'art. 12 commi 3 (modificato dal D. L. 20/2023), *3-bis*, *3-ter*, e all'art. 12 , comma 5, del Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. 286/1998). In particolare:

- il comma 1-bis prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote per il reato di **trasporto di stranieri irregolari** nel territorio dello Stato di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 286/1998;
- il comma 1-ter prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote in relazione alla commissione del reato di favoreggiamento della **permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato** di cui all'art. 12, comma 5 del D. Lgs. 286/1998;
- nei casi di condanna per i neo-introdotti reati presupposto di cui ai commi *1 bis* e *1 ter* del medesimo articolo, il comma 1 *quater* prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

Con questo intervento normativo, il Legislatore ha dunque ampliato il catalogo dei reati presupposto prevedendo la responsabilità dell'ente anche per i delitti relativi alle condotte di chi dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri in Italia o ne favorisce la permanenza al fine di trarre un ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità.

L'articolo 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017) ha introdotto l'**art. 25 terdecies** nel Decreto che introduce la responsabilità della Società per i reati di **razzismo e xenofobia** previsti dall'art. 3, comma 3-bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654. Tale norma sanziona

Luchi Fiduciaria S.p.A.

l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, che si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232. Tale norma, abrogata dal D. Lgs. 21/2018, è ora sostituita dall'art. 604 *bis* del codice penale, relativo alla propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

L'art. 5, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 39 ha introdotto l'**art. 25 quaterdecies** nel Decreto che introduce la responsabilità della Società per i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo apparecchi vietati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

Per tali reati sono previste le seguenti sanzioni pecuniarie:

- (a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- (b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

Inoltre, il comma secondo prevede che nei casi di condanna per uno dei delitti di cui alla lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Con riferimento ai delitti informatici, il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105 recante "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, convertito, con modificazioni, nella Legge 18 novembre 2019, n. 133, ha inserito, al comma 3 dell'**art. 24 bis** del Decreto, le parole "*e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105*". Come conseguenza, è ora prevista la responsabilità degli enti per il caso in cui - al fine di ostacolare o condizionare i relativi procedimenti o le attività di ispezione e vigilanza - la società fornisca informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti (i) per l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, (ii) per le comunicazioni previste nei casi di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, o (iii) per lo svolgimento delle attività di ispezione e vigilanza, ovvero ometta di comunicare tali informazioni, dati o elementi di fatto entro i termini previsti dallo stesso D. L. 105/2019.

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha convertito con emendamenti il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indefettibili*", ha introdotto nel Decreto l'**art. 25-quinquiesdecies**, rubricato "**Reati tributari**", che prevede la punibilità dell'ente per le seguenti fattispecie:

- **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** ex art. articolo 2 del D.Lgs. 74/2000;
- **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** ex art. 3 del D.Lgs. 74/2000;
- **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** ex art. 8 del D.Lgs. 74/2000;

Luchi Fiduciaria S.p.A.

- **occultamento o distruzione di documenti contabili** ex art. 10 del D.Lgs. 74/2000;
- **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** ex art. 11 del D.Lgs. 74/2000.

L'art. 25 quinquiesdecies è stato, poi, modificato con D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 che – recependo la Direttiva UE 2017/1371 relativa alla “lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” (c.d. Direttiva PIF) – ha introdotto il seguente comma 1-bis, successivamente modificato dal D.Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156 recante “*Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale*”: “*In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per il **delitto di dichiarazione infedele** previsto dall’articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*

*b) per il **delitto di omessa dichiarazione** previsto dall’articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*

*c) per il **delitto di indebita compensazione** previsto dall’articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.”*

Il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, ha introdotto l’**art. 25 sexiesdecies** in materia di **contrabbando** prevedendo l’applicazione della sanzione pecuniaria fino a 200 quote (o 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino i 100.000 euro) in relazione alla commissione dei reati di contrabbando previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Il D.P.R. n. 43/1973 è stato successivamente abrogato dal D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141, che ha altresì modificato l’art. 25 sexiesdecies.

Il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, ha altresì modificato le rubriche degli **artt. 24 e 25**, altresì introducendo rispettivamente: (i) il reato di cui all’art. 356 cod. pen. (Frode nelle pubbliche forniture) e il delitto di cui all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898; (ii) i reati di cui agli artt. 314, 1° comma (Peculato), 316 (Peculato mediante profitto dell’errore altrui) e 323 (Abuso d’ufficio), successivamente abrogato, puniti quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea.

Inoltre, si segnala che il 14 dicembre 2021, con l’entrata in vigore del D. Lgs. 184/2021, il legislatore è intervenuto nuovamente sul D. Lgs. 231/2001, aggiungendo l’**art. 25-octies.1** in base al quale gli enti potranno essere chiamati a rispondere anche di alcuni delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, ove commessi nel loro interesse o vantaggio.

L’art. 25-octies.1 include, al primo comma, le seguenti fattispecie:

- indebita utilizzazione e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.),

Luchi Fiduciaria S.p.A.

- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.),
- frode informatica (art. 640-ter c.p.) aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Quanto alle sanzioni comminabili all'ente in caso di realizzazione di questi nuovi reati presupposto, l'art. 25-octies.1 prevede una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote per il delitto di cui all'art. 493-ter c.p. e fino a 500 quote per i delitti di cui agli artt. 493-quater e 640-ter, nella predetta ipotesi aggravata.

Al secondo comma, poi, l'art. 25-octies.1 stabilisce che, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offenda il patrimonio previsto dal codice penale, avente ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, all'ente si applicherà la sanzione pecuniaria:

- fino a 500 quote, se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni;
- da 300 a 800 quote, se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione.

L'art. 25-octies.1 è stato da ultimo modificato dalla L. n. 137/2023, la quale ha previsto l'inserimento del comma 2-bis che prevede una sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote per il delitto di cui all'art. 512-bis c.p. (Trasferimento fraudolento di valori), da ultimo modificato dal D.L. 19/2024.

In seguito, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 68/2022) la legge 9 marzo 2022, n. 22 recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale". La legge è entrata in vigore il 23 marzo 2022. Tale innovazione legislativa ha ampliato il catalogo dei reati presupposto ai fini della responsabilità da reato degli enti, inserendo nel D.lgs. 231/01 gli **artt. 25-septiesdecies** ("Delitti contro il patrimonio culturale") e **25-duodevicies** ("Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici").

Quanto all'art. 25-septiesdecies, assumono rilevanza i seguenti reati:

- furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodevicies c.p., modificato dalla L. 6/2024);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

Relativamente all'art. 25-duodevicies, assumono rilevanza il reato di riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) e il reato di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Luchi Fiduciaria S.p.A.

Di recente, l'art. 55 del D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19 recante *“Attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 – che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere”* – (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 07.03.2023 ed entrante in vigore il 22.03.2023) ha esteso l'elenco dei reati presupposto relativi alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, inserendo nel novero dei reati societari di cui all'**art. 25-ter** D.Lgs. 231/2001 il reato di *“false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare”*, prevedendo l'applicazione della sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote.

Inoltre, si segnala che in data 9 ottobre 2023, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 9 ottobre 2023, n. 137 recante la *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”*. Nello specifico, nel contesto di un quadro eterogeneo di interventi, la nuova legge amplia il catalogo dei reati presupposto di cui al Decreto 231 includendo:

- nell'**art. 24** i delitti di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
- nell'**art. 25-octies.1** il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

Recentemente, la Legge 28 giugno 2024, n. 90 *“Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”* ha modificato l'art. **24-bis** del Decreto prevedendo, tra gli altri, l'introduzione del comma 1-bis, ai sensi del quale *«in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote»*. La citata Legge ha previsto altresì l'introduzione dell'art. 635-quater.1 c.p. all'interno dell'art. 24-bis del Decreto, nonché la contestuale abrogazione dell'art. 615-quinquies c.p. e la modifica degli artt. 615-ter, 615-quater, 617-quater, comma 4, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640, comma 2, c.p.

Infine, si segnala che la Legge dell'8 agosto 2024, n. 112 (*“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia”*), entrata in vigore il 10 agosto 2024, ha modificato l'**art. 25** del Decreto:

- inserendo l'art. 314 bis cod. pen. (Indebita destinazione di denaro o cose mobili), introdotto nel codice penale dalla stessa legge;
- eliminando l'art. 323 cod. pen. (Abuso d'ufficio), abrogato dalla L. del 9 agosto 2024, n. 114 *“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare”*, entrata in vigore il 25 agosto 2024.

La L. 114/2024 ha altresì apportato modifiche agli artt. 322-bis cod. pen., modificato anche dalla L. 112/2024, e 346 bis cod. pen. (Traffico di influenze illecite).

Da ultimo, in data 4 ottobre 2024 è entrato in vigore il D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 recante *“Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema*

Luchi Fiduciaria S.p.A.

*sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi", che ha modificato l'**art. 25 sexiesdecies** del Decreto, eliminando il riferimento ai reati di cui al D.P.R. n. 43/1973, abrogato, e inserendo, tra i reati presupposto, i reati di cui al c.d. Testo Unico delle Accise (D.Lgs. n. 504/1995), nonché i reati di cui al c.d. Testo Unico Doganale (Allegato 1 al D.Lgs. n. 141/2024).*

Per completezza, deve ricordarsi, inoltre, che l'art. 23 del Decreto punisce l'inosservanza delle **sanzioni interdittive**, che si realizza qualora all'Ente sia stata applicata, ai sensi del Decreto, una sanzione o una misura cautelare interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad esse inerenti.